SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146° — Numero 127

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 3 giugno 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 104

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 13 aprile 2005.

Revisione della lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping, ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376.

DECRETO 19 maggio 2005.

Modalità di attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 7 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante: «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping».

05A05360-05A05361

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 17 maggio 2005, n. **91.**

Concessione di un contributo volontario al Fondo di cooperazione tecnica dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al fine di mantenere gli equilibri finanziari esistenti all'interno dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), è autorizzata la concessione di un contributo volontario al Fondo di cooperazione tecnica (FCT) dell'Agenzia di euro 3.600.000 per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Per gli anni successivi al 2007 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 maggio 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3150):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI) il 18 ottobre 2004.

Assegnato alla commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) in sede deliberante, l'8 novembre 2004 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª e 10ª.

Esaminato dalla 3ª commissione ed approvato il 16 febbraio 2005.

Camera dei deputati (atto n. 5649):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri e comunitari) in sede referente il 28 febbraio 2005 con pareri delle commissioni I, V, VII e X.

Esaminato dalla III commissione in sede referente il 16 marzo 2005 ed il 28 aprile 2005.

Esaminato in aula il 2 maggio 2005 ed approvato il 4 maggio 2005.

———

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio), così come modificato dall'art. 2, comma 15, della legge 25 giugno 1999, n. 208 (Disposizioni in materia finanziaria e contabile), è il seguente:

«Art. 11 *(Legge finanziaria). — 1.-2. (Omissis).*

3. La legge finanziaria non può contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza da primo anno considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:

a)-c) (Omissis);

d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria;

e)-i-quater) (Omissis)».

05G0115

LEGGE 17 maggio 2005, n. **92.**

Partecipazione dell'Italia alle operazioni civili di mantenimento della pace e di diplomazia preventiva dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Partecipazione dell'Italia alle operazioni dell'OSCE

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alle operazioni civili di mantenimento della pace e di diplomazia preventiva dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), per assicurare la continuità della presenza italiana nelle missioni OSCE sul territorio, nonché nel Segretariato e nelle istituzioni dell'OSCE.

Art. 2.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari ad euro 955.150 annui per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 maggio 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3199):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI) l'11 novembre 2004.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri, emigrazione) in sede deliberante, il 26 novembre 2004 con pareri delle commissioni 1ª, 4ª e 5ª.

Esaminato dalla 3ª commissione ed approvato il 9 febbraio 2005.

Camera dei deputati (atto n. 5612):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri e comunitari) in sede referente il 14 febbraio 2005 con pareri delle commissioni I, IV e V.

Esaminato dalla commissione in sede referente il 1º marzo 2005 ed il 28 aprile 2005.

Esaminato in aula il 2 maggio 2005 ed approvato il 4 maggio 2005.

05G0116

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 gennaio 2005, n. **93.**

Nuovo regolamento di esecuzione della legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento;

Vista la legge 17 giugno 2003, n. 148, recante ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa, con allegato, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000, nonché modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 settembre 1999, n. 448, recante nuovo regolamento di esecuzione della legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, recante unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e riordino delle competenze del CIPE, a norma dell'articolo 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94;

Visto l'articolo 10, comma 2, della delibera del CIPE 6 agosto 1999, recante regolamento concernente il riordino delle competenze del CIPE, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 novembre 1999, n. 257;

Considerata la necessità di emanare un nuovo regolamento di esecuzione della legge 9 luglio 1990, n. 185, ai sensi degli articoli 29 e 30 della legge medesima, che tenga conto delle varie modifiche normative nel tempo intervenute;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 30 giugno 2004;

Tenuto conto della necessità di adeguarsi alle indicazioni formulate dal Consiglio di Stato nel parere medesimo, ad eccezione di quelle relative alla disciplina cui assoggettare il comando del personale di altre amministrazioni presso il Ministero degli affari esteri, in ragione della specificità della struttura presso cui detto comando è disposto;

ADOTTA

il seguente regolamento:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Abbreviazioni

1. Nel presente regolamento le seguenti denominazioni abbreviate corrispondono:

a) legge: alla legge 9 luglio 1990, n. 185, così come modificata dalla legge 17 giugno 2003, n. 148;

b) materiali: ai materiali di armamento di cui all'articolo 2 della legge;

c) elenco: all'elenco dei materiali di armamento di cui all'articolo 2, comma 3, della legge;

d) registro: al registro nazionale delle imprese di cui all'articolo 3 della legge;

e) operatore ed operatori: ai soggetti interessati a ottenere o che abbiano ottenuto il rilascio delle autorizzazioni e nulla osta di cui alla legge, nonché ai richiedenti le transazioni bancarie di cui all'articolo 12, comma 1, del presente regolamento;

f) operazione ed operazioni: a esportazione ed importazione, definitiva o temporanea; transito; cessione di licenze di produzione; concessione di licenze di fabbricazione e trasformazione o adattamento di materiali e mezzi di cui all'articolo 1 e all'articolo 2, commi 5 e 7, della legge; prestazione di servizi di cui all'articolo 2, comma 6, all'articolo 9, comma 5, lettera *a)*, e all'articolo 11, comma 2, lettera *b)*, della legge;

g) comitato: al comitato consultivo di cui all'articolo 7 della legge.

CAPO I

NORME GENERALI SUI PROCEDIMENTI

Art. 2.

Comunicazioni, domande e documentazioni

1. Le comunicazioni e domande di cui all'articolo 6, commi 1, 4 e 6, all'articolo 7, commi 1, 4 e 5, all'articolo 9, comma 1, all'articolo 10, comma 2, e le dichiarazioni di cui all'articolo 12, comma 1, del presente regolamento sono sottoscritte dal legale rappresentante dell'operatore o da un suo delegato, la firma dei quali è autenticata ai sensi di legge ovvero depositata presso l'ufficio competente e sono corredate delle certificazioni richieste, rilasciate in data non anteriore a tre mesi ovvero, quando la legislazione del Paese estero di rilascio preveda una maggiore durata di validità, non anteriore a sei mesi dalla loro presentazione. Alle comunicazioni e domande sottoscritte dal delegato è allegata anche la delega, in originale o copia conforme, ove non sia depositata presso il predetto ufficio.

2. Le certificazioni rilasciate dalle autorità governative del Paese destinatario di operazioni di esportazione e di transito, dalle quali risulti la qualità di imprese autorizzate dal Governo dello stesso Paese a produrre e commercializzare materiali oggetto della disciplina della legge, devono essere legalizzate dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana territorialmente competente. Sono fatte salve le convenzioni internazionali sulla esenzione dalla legalizzazione.

3. I contratti e ogni altra documentazione in lingua straniera, ai fini delle autorizzazioni e nulla-osta di cui alla legge, sono presentati corredati di traduzione in lingua italiana; la traduzione è asseverata nel caso il testo originale sia redatto in una lingua diversa da quelle ufficiali della Comunità europea.

Art. 3.

Pubblicità e informazioni

1. Le direttive di cui all'articolo 6, comma 1, all'articolo 9, comma 1, all'articolo 10, commi 1 e 4, e all'articolo 12, comma 2, del presente regolamento sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le unità organizzative responsabili del procedimento possono richiedere all'operatore ulteriori documentate informazioni su quanto attiene all'operazione in qualunque fase del procedimento per il rilascio di autorizzazioni e nulla osta ed in riferimento ai principi della legge.

Art. 4.

Disposizioni inerenti alla sicurezza delle attività

1. Alle attività degli organi e degli uffici investiti di compiti attinenti l'attuazione della legge si applicano le vigenti disposizioni di cui al regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161.

2. Per l'autorizzazione a seminari, soggiorni di studio e visite ai sensi dell'articolo 21 della legge, gli organizzatori, salvo quanto disposto al comma 4, almeno trenta giorni prima, presentano domanda alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Autorità nazionale per la sicurezza, con le modalità ed i contenuti definiti dalla stessa Autorità e resi noti agli interessati secondo le vigenti normative.

3. Entro i quindici giorni successivi alla data di ricevimento della domanda l'autorizzazione di cui al comma 2 viene rilasciata, per il periodo e alle condizioni indicate nel relativo provvedimento, ovvero viene comunicato, con provvedimento motivato, il diniego.

4. Nel caso di visite contemplate da intese intergovernative, l'Autorità di cui al comma 2 rilascia l'autorizzazione secondo modalità e nei termini conformi a quanto previsto nelle medesime intese.

CAPO II

DEI SINGOLI PROCEDIMENTI

Art. 5.

Principi generali per le trattative contrattuali

1. Salve le condizioni o limitazioni che siano disposte per il rilascio di singole autorizzazioni e nulla-osta a trattative contrattuali, nel periodo compreso tra la data della comunicazione di inizio e i termini di cui all'articolo 9, commi 2 e 4, della legge, è vietata la comunicazione alle altre parti, con le quali si intende svolgere la trattativa contrattuale, di qualunque informazione classificata nonché, se l'operatore ne sia informato, delle informazioni in corso di classificazione o di interesse nazionale.

2. Sono considerate apposite intese intergovernative, ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, comma 4, della legge, quelle in cui è esplicitamente contemplata la possibilità che fra i due Paesi possano avvenire operazioni di interscambio di materiali di armamento.

3. Le apposite intese intergovernative, il cui contenuto deve essere preventivamente sottoposto alla valutazione del Ministero degli affari esteri per quanto riguarda i riflessi di sua competenza, devono:

a) prevedere che le suddette operazioni di interscambio avvengano tra Stato e Stato oppure società private autorizzate dai rispettivi governi;

b) prevedere che i rispettivi governi si impegnino a non riesportare il materiale acquisito a Paesi terzi senza il preventivo benestare del Paese cedente;

c) fare esplicito riferimento alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, eventualmente integrate o modificate secondo il disposto dell'articolo 2, comma 3, della legge considerando incluse, anche se non indicate, quelle che concorrono all'allestimento finale del sistema.

4. In particolare, rientrano in questo tipo di intese quei *Memoranda of Understanding* (MoU) stipulati dal Ministero della difesa che contengono le suddette clausole.

Art. 6.

Trattative contrattuali

1. Ogni comunicazione di inizio di trattative contrattuali riguardante le operazioni di cui all'articolo 9 della legge è presentata dall'operatore contemporaneamente ai Ministeri degli affari esteri e della difesa, con le modalità indicate nei seguenti commi e secondo le direttive del Ministro degli affari esteri, emanate di concerto con il Ministro della difesa. Nella comunicazione sono indicati i seguenti dati:

a) estremi di iscrizione nel registro;

b) denominazione ed indirizzo dei partecipanti, a qualunque titolo, alle trattative;

c) oggetto del contratto che si intende stipulare, con descrizione sintetica del tipo dei materiali oggetto delle trattative e delle loro caratteristiche, in riferimento alla lista di cui all'articolo 18 della legge od eventualmente all'elenco di cui all'articolo 2, comma 3, della legge stessa, e alla voce doganale;

d) valore stimato o preventivato dell'oggetto della trattativa;

e) quantità stimata o preventivata dei materiali, con relativa unità di misura, e dei servizi, nonché loro classifica di segretezza;

f) Paesi di destinazione e di utilizzazione finale se diversi dal destinatario in caso di esportazione, di provenienza in caso di importazione, di provenienza e di destinazione in caso di transito;

g) imprese di destinazione intermedia e finale in caso di esportazione, di provenienza in caso di importazione, di provenienza e di destinazione in caso di transito;

h) gli estremi della abilitazione societaria rilasciata dall'Autorità nazionale per la sicurezza ed il relativo livello;

i) per operazioni di cui all'articolo 9, comma 5, della legge, ad esclusione della lettera *e)* del medesimo comma, estremi della precedente autorizzazione o documento doganale o altro equivalente;

l) gli estremi del bando della gara cui l'operatore intenda eventualmente partecipare.

2. Per le operazioni di cui all'articolo 9, comma 5, lettera *a)*, della legge, si intendono incluse quelle operazioni che prevedono l'esportazione di attrezzature per la riparazione e la manutenzione da effettuarsi in loco.

3. Nei casi in cui i Ministri degli affari esteri e della difesa intendano avvalersi del comitato ai sensi dell'articolo 9, comma 6, della legge, il relativo parere è reso entro quindici giorni dalla data della richiesta.

4. Durante il periodo di validità dell'autorizzazione di cui all'articolo 10 della legge, l'operatore comunica, con le stesse modalità di cui al comma 1, ogni variazione dei dati dichiarati nella comunicazione di inizio di trattative contrattuali.

5. Se le variazioni di dati di cui al comma 4 riguardano elementi essenziali delle trattative cui si riferiscono, la comunicazione dell'operatore apre un nuovo procedimento. In tale caso, il Ministero degli affari esteri e il Ministero della difesa, secondo le rispettive competenze, ne informano l'operatore interessato entro quindici giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, dalla quale decorrono i termini del nuovo procedimento. Se la variazione riguarda dati non essenziali, le predette amministrazioni, secondo le rispettive competenze, possono darne comunicazione all'operatore prima del suddetto termine.

6. Al procedimento per il rinnovo delle autorizzazioni di cui all'articolo 10 della legge, che ha inizio con la domanda presentata dall'operatore, si applicano le disposizioni che disciplinano il rilascio dell'autorizzazione stessa.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai programmi congiunti intergovernativi sottoposti alle procedure previste dall'articolo 1, commi 8, lettera *a)*, e 9, lettera *a)*, della legge.

Art. 7.

Autorizzazione alle esportazioni, importazioni transiti e cessioni di licenze di produzione

1. La domanda per l'autorizzazione di cui all'articolo 11 della legge, è presentata dall'operatore al Ministero degli affari esteri che provvede di norma entro il termine di sessanta giorni a rilasciare l'autorizzazione richiesta ovvero a comunicarne, con provvedimento motivato, il diniego. Il decorso del termine resta sospeso in caso di richiesta di documentazione o notizie integrative da parte dell'amministrazione ricevente sino all'acquisizione della stessa. Nella domanda sono indicati i seguenti dati, oltre a quelli di cui all'articolo 11, comma 2, della legge:

a) estremi di iscrizione nel registro;

b) tipo di materiali oggetto dell'operazione con estremi di riferimento da lista di cui all'articolo 18 della legge ed eventualmente all'elenco di cui all'articolo 2, comma 3, della legge ed alla voce doganale corrispondente;

c) classifica di segretezza del materiale o dell'oggetto dell'operazione;

d) Paesi di provenienza per operazioni di importazione e di transito;

e) soggetti intermediari commerciali citati nel contratto;

f) modalità di regolamento finanziario delle prestazioni comprese nell'operazione;

g) dogane interessate dall'esecuzione, anche frazionata, dell'operazione;

h) nei casi dubbi, a richiesta dell'operatore, il Ministero degli affari esteri comunica se accludere il certificato di importazione o il certificato di uso finale di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *c)*, della legge.

2. L'obbligo di accludere alla domanda di cui al comma 1 copia dell'autorizzazione a trattare o del nulla-osta è adempiuto dall'operatore presentando copia della comunicazione di inizio di trattative e, ove emanato, del provvedimento che abbia posto condizioni e limitazioni.

3. Nel caso le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo, siano rilasciate previo parere del comitato, esso è reso entro quindici giorni dalla data della richiesta. Ove il comitato abbia rappresentato proprie esigenze istruttorie dovute alla natura dell'affare, il termine è prorogato per la stessa durata, a decorrere dalla scadenza, e per una sola volta.

4. Per l'autorizzazione o il diniego della proroga dei termini di effettuazione delle operazioni di cui all'articolo 14, comma 1, della legge, si provvede entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa domanda, presentata dall'operatore al Ministero degli affari esteri.

5. La domanda per il rilascio della licenza globale di progetto di cui all'articolo 11, comma 5-*bis*, della legge, è presentata al Ministero degli affari esteri ed inviata per conoscenza, a cura dell'operatore, al Ministero della difesa. Il Ministero degli affari esteri provvede, di norma entro il termine di sessanta giorni a rilasciare l'autorizzazione richiesta o a comunicare, con provvedimento motivato, il diniego. Il decorso del termine resta sospeso in caso di richiesta di documentazione o notizie integrative da parte del Ministero degli affari esteri sino all'acquisizione della stessa. Nella domanda, redatta secondo le modalità indicate dal Ministero degli esteri dovranno essere indicati anche i seguenti dati:

a) estremi di iscrizione nel registro;

b) le società estere che partecipano al programma;

c) descrizione del programma;

d) Paesi partecipanti al programma.

6. In caso di rilascio di licenza globale di progetto l'autorizzazione alle trattative contrattuali di cui all'ar-

ticolo 6 è considerata decaduta dalla data di notifica all'operatore del provvedimento di rilascio della licenza globale di progetto.

Art. 8.

Procedimenti autorizzatori per particolari operazioni

1. I procedimenti disciplinati agli articoli 6 e 7 si applicano alle operazioni di trasformazione o adattamento di mezzi e materiali di cui all'articolo 2, comma 7, della legge.

Art. 9.

Nulla-osta per prestazione di servizi

1. Per le operazioni di cui all'articolo 2, comma 6, della legge, l'operatore presenta, secondo modalità indicate con direttive del Ministro della difesa, apposita domanda, della quale invia contemporaneamente copia ai Ministri degli affari esteri e dell'interno, contenente i seguenti dati:

a) estremi di iscrizione nel registro;

b) denominazione ed indirizzo dei partecipanti, a qualunque titolo all'operazione;

c) tipo di servizi oggetto dell'operazione e modalità di esecuzione, nonché relativa classifica di segretezza;

d) valore stimato o preventivo del contratto;

e) Paese di destinazione dei servizi e di utilizzazione finale se diverso dal destinatario;

f) estremi della abilitazione societaria rilasciata dall'Autorità nazionale per sicurezza e relativo livello;

g) estremi della precedente autorizzazione o documento doganale o altro equivalente.

2. Il nulla-osta del Ministro della difesa, sentiti i Ministri degli affari esteri e dell'interno, è rilasciato entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda di cui al comma 1.

3. Quando vengono a cessare le condizioni per il rilascio, il nulla-osta è soggetto a sospensione o revoca disposte dal Ministro della difesa, sentiti i Ministri degli affari esteri e dell'interno.

Art. 10.

Autorizzazioni all'importazione in casi particolari

1. Per le importazioni, definitive o temporanee, effettuate direttamente dall'amministrazione dello Stato o per conto di questa, ai sensi dell'articolo 1, comma 8, lettera *a)*, della legge, alla dogana sarà presentata idonea documentazione direttamente dall'amministrazione che effettua o per conto della quale l'impresa effettua l'operazione. L'agenzia delle dogane, al fine di definire le informazioni essenziali all'immediata identificazione dell'operazione, provvede ad emanare, d'intesa con i Ministeri interessati, apposite direttive.

2. L'autorizzazione per le importazioni temporanee effettuate da imprese straniere di cui all'articolo 1, comma 8, lettera *e)*, della legge, è rilasciata dal Ministro dell'interno, su domanda delle imprese straniere presentata, tramite le amministrazioni o i soggetti pubblici e privati italiani interessati, allo stesso Ministero, inviata contemporaneamente in copia al Ministero della difesa e contenente i seguenti dati:

a) informazioni, requisiti e qualità soggettive dell'impresa importatrice ed, in particolare, Paese di residenza;

b) tipo dei materiali con riferimento all'elenco e quantità dei materiali stessi;

c) Paese di provenienza dei materiali oggetto dell'operazione;

d) destinatario e luogo di destinazione della temporanea importazione;

e) termini di inizio e di conclusione dell'operazione;

f) dogana di entrata e di uscita, con eventuali indicazioni relative all'itinerario e al vettore.

3. L'autorizzazione di cui al comma 2 è rilasciata di norma entro quarantacinque giorni dal ricevimento della relativa domanda.

4. Ulteriori specifiche direttive inerenti la presentazione delle domande di cui al comma 2, sono emanate dal Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro della difesa; quelle già emanate nella vigenza dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 settembre 1999, n. 448, si intendono riferite al presente regolamento.

Art. 11.

Autorizzazione per le operazioni previste dai programmi congiunti intergovernativi o industriali

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'amministrazione dello Stato interessata e di concerto con i Ministeri degli affari esteri, della difesa, dell'economia e delle finanze, e dell'interno, provvede ad individuare:

a) i programmi intergovernativi ai quali applicare le procedure previste dall'articolo 1, commi 8, lettera *a)*, e 9, lettera *a)*, della legge;

b) i programmi congiunti intergovernativi o industriali di cui all'articolo 13, comma 1, della legge.

2. L'amministrazione interessata per i programmi indicati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del comma 1, individua con proprio provvedimento, sentito il Ministero della difesa ove si tratti di altra amministrazione, gli operatori iscritti al registro di cui all'articolo 3 della legge, specificando i prodotti che gli stessi realizzano nell'ambito di detti programmi.

3. L'individuazione dei programmi congiunti intergovernativi, di cui alla lettera *a)* del comma 1, è valida anche per il rilascio dell'autorizzazione all'esportazione definitiva dei materiali in essi previsti.

4. Il Ministero della difesa certifica l'appartenenza delle singole parti prodotte al programma congiunto intergovernativo o industriale di cui all'articolo 13, comma 1, della legge.

5. Il riferimento alle operazioni effettuate in caso di licenza globale di progetto, di cui all'articolo 20,

comma 1, della legge, deve intendersi rivolto ai soli programmi congiunti industriali. I programmi congiunti intergovernativi rientrano nelle operazioni effettuate per conto dello Stato.

Art. 12.

Autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze

1. Relativamente alle transazioni bancarie di cui all'articolo 27 della legge, gli operatori devono presentare agli istituti e alle aziende di credito ai quali richiedono la transazione, per ogni singolo contratto concernente le operazioni assoggettate alla disciplina della legge, una dichiarazione contenente i seguenti dati:

a) estremi di iscrizione nel registro per le imprese;

b) beni e servizi oggetto dell'operazione e importo corrispondente;

c) modalità di regolamento finanziario;

d) Paese di destinazione e/o di provenienza di tali beni e servizi;

e) identità dell'acquirente o fornitore, debitore o creditore;

f) estremi della corrispondente autorizzazione o nulla-osta di cui all'articolo 1, comma 8, e agli articoli 9 e 13 della legge;

g) natura e importo delle relative transazioni bancarie, anche accessorie.

2. Gli istituti e aziende di credito riceventi la dichiarazione di cui al comma 1, chiedono al Ministro dell'economia e delle finanze, secondo modalità stabilite dal Ministro stesso, l'autorizzazione, trasmettendo la dichiarazione di cui al comma 1, integrata dei seguenti dati:

a) modalità di esecuzione della transazione richiesta;

b) fase di esecuzione, parziale o conclusiva, dell'operazione cui è riferita la transazione.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di norma entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 2, emana il provvedimento di autorizzazione, nel quale possono essere stabiliti eventuali condizioni o limitazioni, ovvero nega l'autorizzazione allo svolgimento delle transazioni bancarie notificate.

4. Le autorizzazioni di cui al comma 3, sono soggette, ove ne ricorrano i rispettivi presupposti, a sospensione o decadenza, disposte dal Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione al venir meno delle condizioni per il rilascio; l'istituto o azienda di credito che riceve la relativa comunicazione, ne informa immediatamente gli operatori.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica ai Ministeri dai quali è stata rilasciata l'autorizzazione o il nulla-osta di cui al comma 1, i casi di rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 27 della legge, con l'indicazione di eventuali condizioni o limitazioni, nonché i casi di diniego.

Art. 13.

Comitato consultivo

1. Il comitato di cui all'articolo 7 della legge, definisce le modalità del proprio funzionamento interno secondo le direttive del Ministro degli affari esteri, il quale stabilisce altresì le modalità di collegamento tra il predetto comitato e le unità organizzative cui è demandata l'istruttoria dei procedimenti per i quali è richiesto il suo parere.

2. Ai fini dell'attività del comitato, le unità organizzative di cui al comma 1 verificano che la documentazione inerente a ciascuna operazione sia completa, con particolare riferimento ai requisiti oggettivi e soggettivi.

TITOLO II

NORME ORGANIZZATIVE E PERSONALE

Art. 14.

Organizzazione

1. Presso le amministrazioni cui è demandata l'attuazione della legge sono individuate o costituite le unità organizzative responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale strumentale all'adozione del provvedimento finale. A tali unità organizzative sono demandati altresì compiti connessi alle predette attività, attinenti la formazione di dati conoscitivi sull'andamento delle operazioni oggetto di controlli e autorizzazioni previsti dalla legge e compiti di collegamento con le altre amministrazioni interessate all'attuazione della legge.

Art. 15.

Comunicazioni tra amministrazioni

1. Ogni decisione relativa a comunicazioni e domande ricevute in procedimenti relativi ad autorizzazioni e nulla-osta ad iniziare trattative contrattuali, è immediatamente comunicata, secondo le rispettive competenze, dal Ministero degli affari esteri al Ministero della difesa e viceversa.

2. Il Ministero degli affari esteri dà tempestiva notizia ai Ministeri della difesa, dell'economia e delle finanze e delle attività produttive, dell'interno, delle autorizzazioni agli operatori ai sensi dell'articolo 7, informando altresì i predetti Ministeri delle conseguenti determinazioni nonché della conclusione anche parziale delle operazioni autorizzate, delle proroghe di termini e delle sospensioni o revoche. Copia delle autorizzazioni di cui all'articolo 13 della legge rilasciate e delle relative proroghe è inviata immediatamente, oltre che alle amministrazioni di cui all'articolo 14, comma 2, della legge, al Ministero dell'economia e delle finanze.

3. L'Agenzia delle dogane informa immediatamente i Ministeri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e dell'interno, della conclusione o parziale effettuazione delle operazioni di importazione.

4. I dati relativi alle importazioni di cui all'articolo 1, comma 8, lettera *a)*, della legge, sono comunicati dal-

l'Agenzia delle dogane ai Ministeri dell'interno e della difesa, quando non siano effettuate per loro conto, nonché delle attività produttive, periodicamente ovvero su loro richiesta.

5. La domanda per l'autorizzazione di cui all'articolo 10, commi 2, 3 e 4, ed il relativo giorno di ricevimento, le determinazioni inerenti al diniego ovvero a condizioni o limitazioni, sono immediatamente comunicate dal Ministero dell'interno all'Agenzia delle dogane. Il Ministero dell'interno periodicamente dà notizia al Ministero delle attività produttive delle autorizzazioni rilasciate.

6. Le informazioni e le documentazioni di cui ai commi da 1 a 5, nonché quelle di cui all'articolo 12, sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri quando ne faccia richiesta, anche ai fini di cui all'articolo 5 della legge.

7. Le informazioni e documentazioni di cui al presente articolo sono trasmesse con modalità e mezzi, anche telematici, secondo le intese tra le amministrazioni interessate.

Art. 16.

Conferenze di servizi e accordi

1. Quando si ravvisi l'opportunità di una contestuale valutazione degli interessi pubblici di cui alla legge, viene convocata, dall'autorità competente all'adozione del provvedimento, la conferenza di servizi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *c)*, e dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Ai fini della completezza e tempestività dell'istruttoria da parte delle unità organizzative responsabili degli adempimenti procedimentali, nonché della tempestiva acquisizione di informazioni riguardanti le operazioni disciplinate dalla legge e dal presente regolamento, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, i Ministeri degli affari esteri, della giustizia, dell'interno, dell'economia e delle finanze, della difesa, delle attività produttive e l'Agenzia delle dogane, nonché altri Ministeri interessati, stipulano accordi di collaborazione riguardanti, in particolare:

a) la costituzione di un sistema informativo;

b) l'acquisizione di intese, concerti, nulla-osta, assensi, designazioni;

c) il distacco di nuclei di personale presso il Ministero degli affari esteri.

3. Ogni amministrazione partecipante all'accordo individua nell'ambito della propria struttura, l'unità organizzativa responsabile delle attività disciplinate nell'accordo stesso.

4. Le unità organizzative di cui al comma 2 operano nell'interesse di tutte le amministrazioni partecipanti all'accordo e forniscono direttamente alle amministrazioni stesse, anche con mezzi telegrafici e telematici, tutte le informazioni necessarie ai fini delle attività svolte in attuazione della legge e del presente regolamento.

5. Presso il Ministero degli affari esteri, previa intesa con le amministrazioni interessate, possono operare nuclei delle unità organizzative di altre amministrazioni responsabili delle attività di cui alla legge e al presente regolamento, al fine di costituire tempestivi collegamenti tra le amministrazioni stesse e di assicurare il più celere svolgimento dei procedimenti.

Art. 17.

Personale

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta nominativa o per unità organiche del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri interessati, viene stabilito ed aggiornato il contingente di personale, anche militare, di altre amministrazioni, dotato dei requisiti di professionalità necessari per lo svolgimento delle attività di cui alla legge e al presente regolamento, da distaccare al Ministero degli affari esteri ai sensi dell'articolo 30 della legge e delle seguenti disposizioni.

2. Il personale di cui al comma 1 è collocato presso il Ministero degli affari esteri in posizione di comando per un periodo non inferiore a due anni.

3. Il personale addetto ai nuclei di cui all'articolo 16, comma 5, è, a tutti gli effetti, organicamente e funzionalmente in servizio nell'amministrazione di appartenenza. Il trattamento economico fisso e continuativo del predetto personale è a carico delle amministrazioni di appartenenza, mentre gli altri oneri finanziari sono di competenza del Ministero degli affari esteri. Per il personale militare si applicano le norme previste dai rispettivi ordinamenti.

Art. 18.

Abrogazione

1. Il presente decreto sostituisce il precedente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 settembre 1999, n. 448, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 1° dicembre 1999, il quale è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 4 gennaio 2005

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Visto, *Il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 2005
Ministeri istituzionali, registro n. 7, foglio n. 138

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione».

— La legge 9 luglio 1990, n. 185, reca: «Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento».

— La legge 17 giugno 2003, n. 148, reca: «Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa, con allegato, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000, nonché modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185».

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 settembre 1999, n. 448, reca:«Nuovo regolamento di esecuzione della legge 9 luglio 1990, n. 185».

— Il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, reca: «Unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e riordino delle competenze del CIPE, a norma dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94.».

— Il testo dell'art. 10, comma 2, della delibera del CIPE 6 agosto 1999 (Regolamento concernente il riordino delle competenze del CIPE), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 novembre 1999, n. 257, è il seguente:

«Art. 10 *(Devoluzione di funzioni al Ministero degli affari esteri)*. — 1. *(Omissis)*;

2. È attribuita al Ministero degli affari esteri, di intesa con i Ministeri della difesa, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero e con il competente ufficio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la definizione degli indirizzi per le politiche degli scambi nel settore della difesa e delle direttive generali per l'esportazione e l'importazione di materiale di armamento, ai sensi dell'art. 6 della legge 9 luglio 1990, n. 185».

Nota all'art. 1:

— Per il titolo della citata legge n. 185 del 1990 si veda la nota alle premesse.

— Il testo degli articoli 29 e 30 della citata legge n. 185 del 1990, è il seguente:

«Art. 29 *(Regolamento di esecuzione)*. — 1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sarà emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento contenente le norme di esecuzione.

«Art. 30 *(Distacco di personale)*. — 1. Per lo svolgimento delle attività connesse al rilascio delle autorizzazioni previste dalla presente legge, nel regolamento d'esecuzione di cui all'art. 29 saranno emanate, ai sensi degli articoli 56 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, norme per il distacco al Ministero degli affari esteri di personale di altre amministrazioni».

— Si riporta il testo degli articoli 2, e 311 della citata legge n. 185 del 1990, è il seguente:

«Art. 2 *(Materiali di armamento)*. — 1. Ai fini della presente legge, sono materiali di armamento quei materiali che, per requisiti o caratteristiche, tecnico-costruttive e di progettazione, sono tali da considerarsi costruiti per un prevalente uso militare o di corpi armati o di polizia.

2. I materiali di armamento di cui al comma 1 sono classificati nelle seguenti categorie:

a) armi nucleari, biologiche e chimiche;

b) anni da fuoco automatiche e relativo munizionamento;

c) armi ed armamento di medio e grosso calibro e relativo munizionamento come specificato nell'elenco di cui al comma 3;

d) bombe, torpedini, mine, razzi, missili e siluri;

e) carri e veicoli appositamente costruiti per uso militare;

f) navi e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare;

g) aeromobili ed elicotteri e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare;

h) polveri, esplosivi, propellenti, ad eccezione di quelli destinati alle armi di cui al comma 11 dell'art. 1;

i) sistemi o apparati elettronici, elettro-ottici e fotografici appositamente costruiti per uso militare;

l) materiali speciali blindati appositamente costruiti per uso militare;

m) materiali specifici per l'addestramento militare;

n) macchine, apparecchiature ed attrezzature costruite per la fabbricazione, il collaudo ed il controllo delle armi e delle munizioni;

o) equipaggiamenti speciali appositamente costruiti per uso militare.

3. L'elenco dei materiali di armamento, da comprendere nelle categorie di cui al comma 2 è approvato con decreto del Ministro della difesa di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali e del commercio con l'estero, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'individuazione di nuove categorie e l'aggiornamento dell'elenco dei materiali di armamento sono disposti con decreto da adottarsi nelle forme suindicate, avuto riguardo alla evoluzione della produzione industriale, a quella tecnologica, nonché agli accordi internazionali cui l'Italia aderisce.

4. Ai fini della presente legge sono considerati materiali di armamento:

a) ai soli fini dell'esportazione, le parti di ricambio e quei componenti specifici dei materiali di cui al comma 2, identificati nell'elenco di cui al comma 3;

b) limitatamente alle operazioni di esportazione e transito, i disegni, gli schemi ed ogni tipo ulteriore di documentazione e d'informazione necessari alla fabbricazione, utilizzo e manutenzione dei materiali di cui al comma 2.

5. La presente legge si applica anche alla concessione di licenze per la fabbricazione fuori del territorio nazionale dei materiali di cui al comma 2 e alla lettera *a)* del comma 4.

6. La prestazione di servizi per l'addestramento e per la manutenzione, da effettuarsi in Italia o all'estero, quando non sia già stata autorizzata contestualmente al trasferimento di materiali di armamento, è soggetta esclusivamente al nulla osta del Ministro della difesa, sentiti i Ministri degli affari esteri e dell'interno, purché costituisca prosecuzione di un rapporto legittimamente autorizzato.

7. La trasformazione o l'adattamento di mezzi e materiali per uso civile forniti dal nostro Paese o di proprietà del committente, sia in Italia sia all'estero, che comportino, per l'intervento di imprese italiane, variazioni operative a fini bellici del mezzo o del materiale, sono autorizzati secondo le disposizioni della presente legge».

«Art. 3 *(Registro nazionale delle imprese).* — 1. Presso il Ministero della difesa, ufficio del Segretario generale - Direttore nazionale degli armamenti, è istituito il registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese operanti nel, settore della progettazione, produzione, importazione, esportazione, manutenzione e lavorazioni comunque connesse di materiale di armamento, precisate e suddivise secondo le funzioni per le quali l'iscrizione può essere accettata. Copie di tale registro nazionale e dei suoi aggiornamenti sono trasmesse, per i fini della presente legge, ai Ministeri degli affari esteri, dell'interno, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero.

2. Solo agli iscritti al registro nazionale possono essere rilasciate le autorizzazioni ad iniziare trattative contrattuali e ad effettuare operazioni di esportazione, importazione, transito di materiale di armamento.

3. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 tiene luogo dell'autorizzazione di cui all'art. 28, comma secondo, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, fermi restando i requisiti indicati all'art. 9 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

4. Le domande di iscrizione al registro nazionale, corredate della documentazione necessaria a comprovare l'esistenza dei requisiti richiesti, secondo le modalità che saranno prescritte con decreto del Ministro della difesa di concerto con i Ministri degli affari esteri e del commercio con l'estero, devono essere presentate dalle imprese che vi abbiano interesse purché in possesso dei seguenti requisiti soggettivi:

a) per le imprese individuali e per le società di persone, la cittadinanza italiana dell'imprenditore o del legale rappresentante, ovvero la residenza in Italia dei suddetti, purché cittadini di Paesi legati all'Italia da un trattato per la collaborazione giudiziaria;

b) per le società di capitali, purché legalmente costituite in Italia ed ivi esercitanti attività concernenti materiali soggetti al controllo della presente legge, la residenza in Italia dei soggetti titolari dei poteri di rappresentanza ai fini della presente legge, purché cittadini italiani o di Paesi legati all'Italia da un trattato per la collaborazione giudiziaria.

5. Possono essere altresì iscritti al registro nazionale i consorzi di imprese costituiti con la partecipazione di una o più imprese iscritte al registro nazionale purché nessuna delle imprese partecipanti versi nelle condizioni ostative di cui ai commi 8, 9, 10, 11 e 12, sempreché il legale rappresentante del consorzio abbia i requisiti soggettivi di cui al comma 4, lettera *b)*.

6. Sono inoltre iscritti d'ufficio al registro nazionale i consorzi industriali promossi a seguito di specifiche intese intergovernative o comunque autorizzati dai competenti organi dello Stato italiano.

7. Gli iscritti al registro nazionale devono Comunicare al Ministero della difesa ogni variazione dei soggetti di cui al comma 4, lettere *a)* e *b)*, e al comma 5, il trasferimento della sede, la istituzione di nuove sedi, la trasformazione o l'estinzione dell'impresa.

8. Non sono iscrivibili o, se iscritte, decadono dalla iscrizione le imprese dichiarate fallite.

9. Si applicano le norme di sospensione, decadenza e non iscrivibilità stabilite dalla, legge 31 maggio 1965, n. 575, nonché dall'art. 24 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

10. Non sono iscrivibili o, se iscritte, decadono dalla iscrizione le imprese i cui rappresentanti indicati al comma 4, lettere *a)* e *b)*, siano stati definitivamente riconosciuti come appartenuti o appartenenti ad associazioni segrete ai sensi dell'art. 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, o siano state condannate ai sensi della legge 20 giugno 1952, n. 645, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, della legge 18 aprile 1975, n. 110, nonché della presente legge.

11. Non sono iscrivibili o, se iscritte, decadono dalla iscrizione le imprese i cui legali rappresentanti siano stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per reati di commercio illegale di materiali di armamento.

12. Non sono iscrivibili o, se iscritte, sono sospese dalla iscrizione le imprese che, in violazione del divieto di cui all'art. 22, assumano con le funzioni ivi elencate, ex dipendenti delle amministrazioni dello Stato prima di tre anni dalla cessazione del loro servizio attivo.

13. Il verificarsi delle condizioni di cui ai precedenti commi 8, 9, 10 e 11 determina la sospensione o la cancellazione dal registro nazionale, disposta con decreto del Ministro della difesa, da comunicare al Ministeri di cui al comma 1.

14. Qualora venga rimosso l'impedimento alla iscrizione l'impresa potrà ottenere l'iscrizione stessa o, se cancellata, la reiscrizione nel registro nazionale.

15. In pendenza dell'accertamento definitivo degli impedimenti di cui ai commi 8, 9, 10, 11 e 12 l'impresa o il consorzio potranno esercitare le normali attività nei limiti delle autorizzazioni concesse e in corso di validità, ad eccezione di quelle oggetto di contestazione. Ad essi non potranno essere rilasciate nuove autorizzazioni».

«Art. 1 *(Controllo dello Stato).* — 1. L'esportazione, l'importazione e il transito di materiale di armamento nonché la cessione delle relative licenze di produzione devono essere conformi alla politica estera e di difesa dell'Italia. Tali operazioni vengono regolamentate dallo Stato secondo i principi della Costituzione repubblicana che ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali.

2. L'esportazione, l'importazione e il transito dei materiali di armamento, di cui all'art. 2, nonché la cessione delle relative licenze di produzione, sono soggetti ad autorizzazioni e controlli dello Stato.

3. Il Governo predispone misure idonee ad assecondare la graduale differenziazione produttiva e la conversione a fini civili delle industrie nel settore della difesa.

4. Le operazioni di esportazione e transito sono consentite solo se effettuate con governi esteri o con imprese autorizzate dal governo del paese destinatario.

5. L'esportazione ed il transito di materiali di armamento, nonché la cessione delle relative licenze di produzione, sono vietati quando siano in contrasto con la Costituzione, con gli impegni internazionali dell'Italia e con i fondamentali interessi della sicurezza dello

Stato, della lotta contro il terrorismo e del mantenimento di buone relazioni con altri Paesi, nonché quando manchino adeguate garanzie sulla definitiva destinazione dei materiali.

6. L'esportazione ed il transito di materiali di armamento sono altresì vietati:

a) verso i Paesi in stato di conflitto armato, in contrasto con i principi dell'art. 51 della Carta delle Nazioni unite, fatto salvo il rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia o le diverse deliberazioni del Consiglio dei Ministri, da adottare previo parere delle Camere;

b) verso Paesi la cui politica contrasti con i principi dell'art. 11 della Costituzione;

c) verso i Paesi nei cui confronti sia stato dichiarato l'embargo totale o parziale delle forniture belliche da parte delle Nazioni unite o dell'Unione europea (UE);

d) verso i Paesi i cui governi sono responsabili di gravi violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani, accertate dai competenti organi delle Nazioni unite, dell'UE o del Consiglio d'Europa;

e) verso i Paesi che, ricevendo dall'Italia aiuti ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, destinino al proprio bilancio militare risorse eccedenti le esigenze di difesa del paese; verso tali Paesi è sospesa la erogazione di aiuti ai sensi della stessa legge, ad eccezione degli aiuti alle popolazioni nei casi di disastri e calamità naturali.

7. Sono vietate la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione ed il transito di armi biologiche, chimiche e nucleari, nonché la ricerca preordinata alla loro produzione o la cessione della relativa tecnologia. Il divieto si applica anche agli strumenti e alle tecnologie specificamente progettate per la costruzione delle suddette armi nonché a quelle idonee alla manipolazione dell'uomo e della biosfera a fini militari.

8. Le importazioni definitive o temporanee di materiale di armamento sono vietate, ad eccezione:

a) delle importazioni effettuate direttamente dall'Amministrazione dello Stato o per conto di questa per la realizzazione dei programmi di armamento ed equipaggiamento delle forze armate e di, polizia, che possono essere consentite direttamente dalle dogane;

b) delle importazioni effettuate da soggetti iscritti al registro nazionale delle imprese di cui all'art. 3, previa autorizzazione di cui all'art. 13;

c) delle importazioni temporanee, effettuate da soggetti iscritti al registro nazionale delle imprese di cui all'art. 3, per la revisione dei materiali d'armamento in precedenza esportati;

d) delle importazioni effettuate dagli enti pubblici, nell'ambito delle rispettive competenze, in relazione all'esercizio di attività di carattere storico o culturale, previe le autorizzazioni di polizia previste dall'art. 8 della legge 18 aprile 1975, n. 110;

e) delle importazioni temporanee effettuate da imprese straniere per la partecipazione a fiere campionarie, mostre ed attività dimostrative, previa autorizzazione del Ministero dell'interno rilasciata a seguito di nulla osta del Ministero della difesa.

9. Sono escluse dalla disciplina della presente legge:

a) le esportazioni temporanee effettuate direttamente o per conto dell'amministrazione dello Stato per la realizzazione di propri programmi di armamento ed equipaggiamento delle forze annate e di polizia;

b) le esportazioni o concessioni dirette da Stato a Stato, a fini di assistenza militare, in base ad accordi internazionali;

c) il transito di materiali di armamento e di equipaggiamento per i bisogni di forze dei Paesi alleati, secondo la definizione della Convenzione sullo statuto delle Forze della NATO, purché non siano invocate a qualsiasi titolo deroghe agli articoli VI, XI, XII, XIII e XIV della Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico, ratificata con legge 30 novembre 1955, n. 1335.

10. Le esportazioni temporanee di cui al comma 9, lettera *a)*, sono comunque vietate verso i Paesi di cui al comma 6 del presente articolo.

11. Sono escluse altresì dalla disciplina della presente legge le armi sportive e da caccia e relative munizioni; le cartucce per uso industriale e gli artifizi luminosi e fumogeni; le armi e munizioni comuni da sparo di cui all'art. 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, nonché le armi corte da sparo purché non automatiche; le riproduzioni di armi antiche e gli esplosivi diversi da quelli ad uso militare.».

— Il testo dell'art. 9, comma 5, lettera *a)*, e dell'art. 11, comma 2, lettera *b)*, della citata legge n. 185 del 1990, è il seguente:

«5. Sono soggette al solo nulla osta del Ministro della difesa importazioni ed esportazioni:

a) di ricambi, componenti e servizi per la manutenzione e riparazione di materiali già oggetto di contratti autorizzati, ma nei quali tali specifiche previsioni non erano contenute o siano scadute;»

«2. Nella domanda devono essere indicati:

omissis;

b) l'ammontare del contratto e l'indicazione dei termini finali di consegna, anche frazionata, previsti dal contratto medesimo, nonché le condizioni per la disponibilità alla consegna di ricambi, per la prestazione di servizi di manutenzione o per la cessione di altri servizi di assistenza;»

— Il testo dell'art. 7 della citata legge n. 185 del 1990, è il seguente:

«Art. 7 *(Comitato consultivo)*. — 1. È istituito presso il Ministero degli affari esteri il Comitato consultivo per l'esportazione, l'importazione ed il transito di materiali di armamento. Detto Comitato esprime pareri al Ministro degli affari esteri ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al successivo art. 13.

2. Il Comitato è nominato con decreto del Ministro degli affari esteri ed è composto da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, di grado non inferiore a ministro plenipotenziario, che lo presiede, da due rappresentanti dei Ministeri dell'interno, della difesa e del commercio con l'estero, e da un rappresentante dei Ministeri delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali e dell'ambiente. Nello stesso decreto vengono nominati i supplenti di tutti i componenti effettivi. Le funzioni di segretario sono assolte da un funzionario del Ministero degli affari esteri.

3. Il Comitato si avvale della consulenza tecnica di due esperti nominati dal Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali e può avvalersi inoltre della consulenza tecnica di altri esperti designati di volta in volta dal presidente del Comitato stesso sentito il parere dei membri.

4. Il Comitato è validamente costituito con la presenza di due terzi dei suoi componenti.

5. Il Comitato è rinnovato ogni tre anni ed i componenti possono essere confermati per una volta sola.».

Nota all'art. 4:

— Il regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161, reca: «Norme relative al segreto militare.».

Nota all'art. 4:

— Il testo dell'art. 21 della citata legge n. 185 del 1990, è il seguente:

«Art. 21 *(Seminari soggiorni di studio e visite)*. — 1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro della difesa, su richiesta dell'impresa interessata, può autorizzare seminari, soggiorni di studio e visite di cittadini italiani e stranieri in Italia che abbiano ad oggetto materie attinenti a prodotti coperti da classifica di segretezza.».

Nota all'art. 5:

— Il testo dell'art. 9, commi 2 e 4, della citata legge n. 185 del 1990, è il seguente:

«Art. 9 *(Disciplina delle trattative contrattuali)*. — 1. *(Omissis)*.

2. Entro sessanta giorni il Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro della difesa, può vietare la prosecuzione della trattativa.

3. *(Omissis)*.

4. L'inizio delle trattative contrattuali ai fini delle operazioni di esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento da e verso Paesi NATO e UE ovvero delle operazioni contemplate da apposite intese intergovernative, deve essere comunicato al Ministero della difesa che, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, ha facoltà di disporre condizioni o limitazioni alla conclusione delle trattative stesse.».

Nota all'art. 5, comma 3, lettera c):

— Per il testo dell'art. 2, comma 3, della citata legge n. 185 del 1990, si veda la nota all'art. 1.

Note all'art. 6:

— Si riporta il testo degli articoli 9 e 18 della citata legge n. 185 del 1990, è il seguente:

«Art. 9 *(Disciplina delle trattative contrattuali)*. — 1. I soggetti iscritti al registro di cui all'art. 3 devono comunicare al Ministro degli affari esteri e al Ministro della difesa l'inizio di trattative contrattuali per l'esportazione, l'importazione e il transito di materiale d'armamento.

2. Entro sessanta giorni il Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro della difesa, può vietare la prosecuzione della trattativa.

3. Il Ministro può disporre altresì condizioni o limitazioni alle attività medesime, tenuto conto dei principi della presente legge e degli indirizzi di cui all'art. 1, nonché di motivi d'interesse nazionale.

4. L'inizio delle trattative contrattuali ai fini delle operazioni di esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento da e verso Paesi NATO e UE ovvero delle operazioni contemplate da apposite intese intergovernative, deve essere comunicato al Ministero della difesa che, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, ha facoltà di disporre condizioni o limitazioni alla conclusione delle trattative stesse.

5. Sono soggette al solo nulla osta del Ministro della difesa importazioni ed esportazioni:

a) di ricambi, componenti e servizi per la manutenzione e riparazione di materiali già oggetto di contratti autorizzati, ma nei quali tali specifiche previsioni non erano contenute o siano scadute;

b) di materiali già regolarmente esportati e che debbano essere reimportati o riesportati temporaneamente, anche in altri Paesi, per riparazioni o manutenzione;

c) di materiali importati, ed eventualmente anche esportati, e che debbano essere restituiti ai costruttori per difetti, inidoneità e simili;

d) di attrezzature da inviare in temporanea esportazione o importazione per installazione, messa a punto, prove e collaudo di materiali già autorizzati alla importazione od esportazione, ma senza che gli atti relativi avessero contenuto tali specifiche previsioni;

e) di materiali di armamento a finì di esibizioni, mostre e dimostrazioni tecniche; dei relativi manuali e descrizioni tecniche e di ogni altro ausilio predisposto per la presentazione dei materiali stessi, nonché di campionature per la partecipazione a gare, appalti e prove di valutazione.

6. I Ministri degli affari esteri e della difesa per le attività di cui al presente articolo possono avvalersi del comitato di cui all'art. 7.

7. L'eventuale rifiuto di una autorizzazione, nonché eventuali condizioni e limitazioni, dovranno essere motivati e comunicati all'impresa interessata.

7-*bis*. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le operazioni svolte nel quadro di programmi congiunti intergovernativi di cui all'art. 13, comma 1.».

«Art. 18 *(Lista dei materiali)*. — 1. Le imprese esportatrici dei materiali di armamento indicati nella presente legge, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 2, comma 3, sono tenute a depositare presso la commissione di cui all'art. 4 la lista dei materiali di armamento oggetto di esportazione con l'indicazione, per ognuno di essi, dell'eventuale classifica di segretezza precedentemente apposta dal Ministero della difesa. Allo stesso Ministero sono altresì comunicati, con gli stessi criteri, gli eventuali aggiornamenti della lista.».

— Il testo dell'art. 10 della citata legge n. 185 del 1990, è il seguente:

«Art. 10 *(Effetti e durata dell'autorizzazione alle trattative)*. — 1. L'autorizzazione ad iniziare le trattative contrattuali di cui all'art. 9 non conferisce all'impresa il diritto di ottenere le successive autorizzazioni di cui all'art. 13 e può essere soggetta a limitazioni o condizioni. Essa ha una durata di tre anni e può essere rinnovata in relazione all'andamento delle trattative.

2. L'autorizzazione è soggetta a sospensione o revoca ai sensi del successivo art. 15.».

Note all'art. 7:

— Il testo dell'art. 11 della citata legge n. 185 del 1990, è il seguente:

«Art. 11 *(Domanda di autorizzazione).* — 1. Per i materiali assoggettati alle disposizioni della presente legge la domanda di autorizzazione per l'esportazione, l'importazione, le cessioni di licenza e il transito, deve essere presentata al Ministero degli affari esteri che ne dà notizia al Ministero del commercio con l'estero. Tale domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o da suo delegato allo scopo designato.

2. Nella domanda devono essere indicati:

a) tipo e quantità del materiale di armamento, oggetto dell'operazione. Se trattasi di parti di ricambio dovranno essere indicati i tipi di materiali identificati ai quali esse appartengono;

b) l'ammontare del contratto e l'indicazione dei termini finali di consegna, anche frazionata, previsti dal contratto medesimo, nonché le condizioni per la disponibilità alla consegna di ricambi, per la prestazione di servizi di manutenzione o per la cessione di altri servizi di assistenza;

c) l'ammontare di eventuali compensi di intermediazione nonché la dichiarazione di cui agli articoli 12 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1987, n. 454;

d) il Paese di destinazione finale del materiale ovvero eventuali Paesi, enti, imprese e soggetti di destinazione intermedia o finale ai sensi del comma 3, lettera *c);*

e) l'identificazione del destinatario (autorità governativa, ente pubblico o impresa autorizzata);

f) eventuali obblighi economici verso lo Stato per diritti di proprietà e di brevetto e simili;

g) eventuali impegni per compensazioni industriali;

h) eventuali affidamenti da parte di Amministrazioni dello Stato per la esecuzione della operazione pattuita.

3. Alla domanda di autorizzazione all'esportazione devono essere acclusi:

a) copia dell'autorizzazione a trattare o del nulla osta, ove previsti;

b) copia del contratto o del subcontratto di fornitura o acquisto o trasporto per la parte inerente alle condizioni commerciali e finanziarie dell'operazione; se il contratto è scritto in lingua straniera, la copia deve essere corredata dalla traduzione in lingua italiana;

c) 1) un certificato d'importazione rilasciato dalle autorità governative del Paese destinatario, per i Paesi che partecipano con l'Italia ad accordi di controllo reciproco sulle esportazioni di materiali di armamento; 2) per tutti gli altri Paesi, un «certificato di uso finale» rilasciato dalle autorità governative del Paese destinatario, attestante che il materiale viene importato per proprio uso e che non verrà riesportato senza la preventiva autorizzazione delle autorità italiane preposte a tale compito.

4. Il certificato di uso finale deve essere autenticato dalle autorità diplomatiche o consolari italiane accreditate presso il Paese che lo ha rilasciato.

5. La documentazione di cui al presente articolo non è richiesta per le operazioni previste all'art. 9, commi 4 e 5.

5-*bis*. Alla domanda di licenza globale di progetto di cui all'art. 13, comma 1, deve essere acclusa copia dell'autorizzazione a trattare, fatta eccezione per i programmi di cui all'art. 9, comma 7-*bis*, e devono essere indicati:

a) la descrizione del programma congiunto, con indicazione del tipo di materiale di armamento che si prevede di produrre;

b) le imprese dei Paesi di destinazione o di provenienza del materiale ove già individuate nell'ambito del programma congiunto. Laddove esse non siano ancora individuate, la loro identificazione successiva va comunicata al Ministero degli affari esteri entro novanta giorni dall'individuazione;

c) l'identificazione dei destinatari (autorità governative, enti pubblici o privati autorizzati) nell'ambito del programma congiunto. Tale identificazione non è richiesta per le operazioni previste dall'art. 9, commi 4 e 5.».

— Per il testo dell'art. 18 della citata legge n. 185 del 1990, si veda la nota all'art. 6.

— Per il testo dell'art. 2, comma 3, della citata legge n. 185 del 1990 si veda la nota all'art. 1.

— Il testo dell'art. 14, comma 1, della citata legge n. 185 del 1990, e il seguente:

«Art. 14 *(Termine per le operazioni).* — 1. Le operazioni previste nella presente legge debbono essere effettuate entro i termini indicati nelle relative autorizzazioni. I termini possono essere prorogati per periodi non superiori a 24 mesi, su motivata domanda da presentare non oltre la scadenza, dal Ministro degli affari esteri sentito il comitato di cui all'art. 7, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 9, commi 4 e 5, ovvero in caso di licenza globale di progetto.».

Nota all'art. 8:

— Per il testo dell'art. 2, comma 7, della citata legge n. 185 del 1990, si veda la nota all'art. 1.

Nota all'art. 9:

— Per il testo dell'art. 2, comma 6, della citata legge n. 185 del 1990 si veda la nota all'art. 1.

Nota all'art. 10:

— Per il testo dell'art. 1, comma 8, lettera *a)*, della citata legge n. 185 del 1990, si veda la nota all'art. 1.

Nota all'art. 10:

— Per il titolo del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 settembre 1999, n. 448, si veda le note alle premesse.

Note all'art. 11:

— Per il testo dell'art. 1, commi 8, lettera *a)*, e 9, lettera *a)*, della citata legge n. 185 del 1990, si veda la nota all'art. 1.

— Il testo dell'art. 13 della citata legge n. 185 del 1990, è il seguente:

«Art. 13 *(Autorizzazione).* — 1. Il Ministro degli affari esteri, sentito il comitato di cui all'art. 7, autorizza, di concerto con il Ministro delle finanze, l'esportazione e l'importazione, definitive o temporanee, ed il transito dei materiali di armamento, nonché la cessione all'estero delle licenze industriali di produzione dello stesso materiale e la riesportazione da parte dei Paesi importatori. L'eventuale rifiuto dell'autorizzazione dovrà essere motivato L'autorizzazione può assumere anche la forma di licenza globale di progetto, rilasciata a singolo operatore, quando riguarda esportazioni, importazioni o transiti di materiali di armamento da effettuare nel quadro di programmi congiunti intergovernativi o industriali di ricerca, sviluppo, produzione di materiali di armamento svolti con imprese di Paesi membri dell'UE o della NATO con i quali l'Italia abbia sottoscritto specifici accordi che garantiscano, in materia di trasferimento e di esportazione di materiali di armamento, il controllo delle operazioni secondo i principi ispiratori della presente legge. Tali accordi devono inoltre prevedere disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 13 dell'Accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000. Con la

stessa licenza globale di progetto può, inoltre, essere autorizzata la fornitura di materiali di armamento, sviluppati o prodotti sulla base di programmi congiunti, ai suddetti Paesi per uso militare nazionale.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata dal Ministro degli affari esteri senza il previo parere del comitato di cui all'art. 7 per le operazioni:

a) previste dall'art. 9, comma 4;

b) che hanno avuto il nulla osta alle trattative contrattuali di cui all'art. 9, comma 5.

3. Della autorizzazione va data notizia alle amministrazioni interessate.

4. [Decorsi sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione di cui all'art. 11, senza che sia stata rilasciata la prevista autorizzazione o comunicata al richiedente alcuna decisione, l'impresa interessata potrà rivolgersi al CISD che procede alla decisione definitiva].

5. L'autorizzazione non può essere rilasciata in caso di domande incomplete ovvero mancanti della documentazione di cui all'art. 11, comma 2 e comma 3. A tali fini il Ministero degli affari esteri richiede all'interessato gli elementi o la documentazione riscontrati carenti o incompleti rispetto a quanto previsto dalla presente legge.

6. Per l'ottenimento delle autorizzazioni per le operazioni di esportazione di componenti specifici e parti di ricambio di materiali di armamento, deve essere prodotto il certificato di importazione, rilasciato dalle autorità governative del Paese primo importatore ad una propria impresa, sempre che questa sia debitamente autorizzata dal proprio governo a produrre e commercializzare materiali di armamento, salva la facoltà di richiedere per quei Paesi che non rilasciano un certificato di importazione, il certificato di uso finale o documentazione equipollente.».

— Il testo dell'art. 20, comma 1, della citata legge n. 185 del 1990, è il seguente:

«Art. 20 *(Utilizzo delle autorizzazioni).* — 1. L'impresa autorizzata all'esportazione o al transito di materiali di armamento è tenuta, ad eccezione delle operazioni effettuate per conto dello Stato ovvero in caso di licenza globale di progetto:

a) a comunicare tempestivamente al Ministero degli affari esteri la conclusione, anche se parziale, delle operazioni autorizzate;

b) ad inviare entro centottanta giorni dalla conclusione delle operazioni di cui alla lettera *a)* al Ministero degli affari esteri: il formulario di verifica ovvero la bolletta doganale di entrata nel Paese di destinazione finale ovvero la documentazione di presa in consegna da parte dell'ente importatore, ovvero documentazione equipollente rilasciata dall'autorità governativa locale.

2. La proroga di ulteriori novanta giorni può essere concessa dal Ministro degli affari esteri, previo parere del comitato consultivo di cui all'art. 7, sulla base di motivata e documentata richiesta dell'operatore, da presentarsi almeno trenta giorni prima della scadenza del termine originario.

3. Nel caso in cui l'esportatore italiano dichiari l'impossibilità per giustificati motivi di ottenere dalle autorità estere la documentazione di cui al comma 1, lettera *b)*, il comitato di cui all'art. 7 esprime parere in ordine ai motivi di giustificazione addotti. Fino a che il comitato di cui all'art. 7 non esprimerà parere in merito ai motivi di giustificazione addotti, non potranno essere accordate proroghe all'autorizzazione.

4. In caso di ritardata presentazione della documentazione di cui al comma 1 e sinché il ritardo perduri, salvo il caso di giustificazione di cui al comma 3, non possono essere accordate proroghe alle autorizzazioni cui si riferisce la commissione.

4-*bis.* In caso di spedizione in utilizzo di licenza globale di progetto, l'impresa è tenuta a conservare per cinque anni la documentazione relativa ai materiali forniti, utile ad attestare l'arrivo a destinazione dei materiali stessi. Ai fini della presente legge tale documentazione dovrà essere esibita su richiesta del Ministero degli affari esteri.».

Note all'art. 12:

— Il testo dell'art. 27 della citata legge n. 185 del 1990, è il seguente:

«Art. 27 *(Norme sull'attività bancaria).* — 1. Tutte le transazioni bancarie in materia di esportazione, importazione e transito di materiali di armamento, come definiti dall'art. 2, vanno notificati al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro, entro trenta giorni dalla notifica, deve autorizzare, in base a quanto stabilito dalla presente legge, lo svolgimento delle operazioni bancarie.

3. La relazione al Parlamento, di cui all'art. 5, deve contenere un capitolo sull'attività degli istituti di credito operanti nel territorio italiano nella materia indicata nel comma 1.».

— Per il testo degli articoli 9 e 13 della citata legge n. 185 del 1990 si veda, rispettivamente, la nota all'art. 6 e all'art. 11.

Nota all'art. 13:

— Il testo dell'art. 7 della citata legge n. 185 del 1990, è il seguente:

«Art. 7 *(Comitato consultivo).* — 1. È istituito presso il Ministero degli affari esteri il comitato consultivo per l'esportazione, l'importazione ed il transito di materiali di armamento. Detto comitato esprime pareri al Ministro degli affari esteri ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al successivo art. 13.

2. Il comitato è nominato con decreto del Ministro degli affari esteri ed è composto da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, di grado non inferiore a Ministro plenipotenziario, che lo presiede, da due rappresentanti dei Ministeri dell'interno, della difesa e del commercio con l'estero, e da un rappresentante dei Ministeri delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali e dell'ambiente. Nello stesso decreto vengono nominati i supplenti di tutti i componenti effettivi. Le funzioni di segretario sono assolte da un funzionario del Ministero degli affari esteri.

3. Il Comitato si avvale della consulenza tecnica di due esperti nominati dal Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali e può avvalersi inoltre della consulenza tecnica di altri esperti designati di volta in volta dal presidente del comitato stesso sentito il parere dei membri.

4. Il comitato è validamente costituito con la presenza di due terzi dei suoi componenti.

5. Il comitato è rinnovato ogni tre anni ed i componenti possono essere confermati per una volta sola.».

Note all'art. 15:

— Per il testo dell'art. 13 della citata legge n. 185 del 1990 si veda la nota all'art. 11.

— Il testo dell'art. 14, comma 2, della citata legge n. 185 del 1990, è il seguente:

«Art. 14 *(Termine per le operazioni).* — 1. *(Omissis).*

2. Copia delle autorizzazioni e delle proroghe immediatamente inviata alle amministrazioni rappresentate nel comitato di cui all'art. 7.»

— Per il testo dell'art. 1, comma 8, lettera *a)*, della citata legge n. 185 del 1990 si veda la nota all'art. 1.

— Il testo dell'art. 5 della citata legge n. 185 del 1990, è il seguente:

«Art. 5 *(Relazione al Parlamento).* — 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri riferisce al Parlamento con propria relazione entro il 31 marzo di ciascun anno in ordine alle operazioni autorizzate e svolte entro il 31 dicembre dell'anno precedente, anche con riguardo alle operazioni svolte nel quadro di programmi intergovernativi o a seguito di concessione di licenza globale di progetto o in relazione ad esse.

2. I Ministri degli affari esteri, dell'interno della difesa, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali e del commercio con l'estero, per quanto di rispettiva competenza, riferiscono annualmente sulle attività di cui alla presente legge al Presidente del Consiglio dei Ministri il quale allega tali relazioni alla relazione al Parlamento di cui al comma 1.

3. La relazione di cui al comma 1 dovrà contenere indicazioni analitiche — per tipi, quantità e valori monetari — degli oggetti concernenti le operazioni contrattualmente definite indicandone gli stati di avanzamento annuali sulle esportazioni, importazioni e transiti di materiali di armamento e sulle esportazioni di servizi oggetto dei controlli e delle autorizzazioni previste dalla presente legge. La relazione dovrà contenere inoltre la lista dei Paesi indicati nelle autorizzazioni definitive, l'elenco delle revoche delle autorizzazioni stesse per violazione della clausola di destinazione finale e dei divieti di cui agli articoli 1 e 15 nonché l'elenco delle iscrizioni, sospensioni o cancellazioni nel registro nazionale di cui all'art. 3. La relazione dovrà contenere infine l'elenco dei programmi sottoposti a licenza globale di progetto con l'indicazione dei Paesi e delle imprese italiane partecipanti, nonché le autorizzazioni concesse dai Paesi partner relative a programmi a partecipazione italiana e sottoposti al regime della licenza globale di progetto.

3-*bis*. I titolari di licenza globale di progetto forniscono annualmente al Ministero degli affari esteri una relazione analitica sulle attività espletate sulla base della licenza ottenuta, corredata dai dati su tutte le operazioni effettuate. Tale documentazione è parte integrante della relazione di cui al comma 1.».

Nota all'art. 16:

— Il testo dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), è il seguente:

«Art. 14. — 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi.

2. La conferenza di servizi è sempre indetta quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro quindici giorni dall'inizio del procedimento, avendoli formalmente richiesti.

3. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attività o risultati. In tal caso, la conferenza è indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente. Per i lavori pubblici si continua ad applicare l'art. 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.

4. Quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale.

5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi è convocata dal concedente entro quindici giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA).».

Nota all'art. 17:

— Per il testo dell'art. 30 della citata legge n. 185 del 1990 si vedano le note alle premesse.

05G0113

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 aprile 2005.

Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali, alle posizioni economiche ed ai profili professionali, con riferimento alla sede centrale ed alle sedi periferiche, dell'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 ed, in particolare, l'art. 3;

Vista l'art. 34, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che detta disposizioni in materia di rideterminazione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 ed, in particolare, il comma 93 dell'art. 1, che, tra l'altro, dispone che le dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni ivi indicate, siano rideterminate apportando una riduzione non inferiore al cinque per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico, vigenti alla data di entrata in vigore della predetta legge, previsti per ciascuna amministrazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2002, n. 278, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 21 dicembre 2002, con il quale sono state rideterminate le dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali ed alle posizioni economiche dell'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali, per un totale complessivo di 862 unità;

Visto il decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 2004, n. 77, recante disposizioni urgenti nei settori dell'agricoltura e della pesca, ed, in particolare, l'art. 2, comma 2-*bis*, che ha disposto un incremento della dotazione organica dell'Ispettorato centrale repressione frodi prevista dal citato decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2002, n. 278, pari a complessive 239 unità di personale, distinte in n. 4 dirigenti di seconda fascia, n. 65 appartenenti alla posizione eco-

nomica C2, n. 140 della posizione economica B3, n. 10 della posizione economica B2, n. 10 della posizione economica B1 e n. 10 della posizione economica A1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 25 agosto 2004, con il quale i contingenti di personale, previsti nella dotazione organica dell'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali, di cui alla tabella A allegata al predetto decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2002, n. 278, sono incrementati in attuazione dell'art. 2, comma 2-*bis*, della citata legge 27 marzo 2004, n. 77, e contestualmente ripartiti per qualifiche dirigenziali, per aree funzionali, per posizioni economiche e per singoli profili professionali nell'ambito delle strutture in cui si articola l'Amministrazione, per un totale complessivo di 1.101 unità;

Visto il decreto ministeriale 11 novembre 2004, n. 294, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 13 dicembre 2004, con il quale il Ministro delle politiche agricole e forestali, in attuazione dell'art. 2 del decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, convertito nella legge 19 gennaio 2001, n. 3, ha provveduto ad una successiva riorganizzazione dell'Ispettorato centrale repressione frodi, resasi necessaria a seguito dell'incremento dei contingenti delle qualifiche dirigenziali di seconda fascia derivante dalla più volte menzionata legge 27 marzo 2004, n. 77;

Vista la proposta formulata dal Ministro delle politiche agricole e forestali con nota n. 60692 in data 24 febbraio 2005, unitamente alla relazione tecnica allegata, con la quale è stata rappresentata l'esigenza di procedere all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'art. 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, al fine di dare attuazione alla disposizione ivi contenuta;

Atteso che, per l'Ispettorato centrale repressione frodi, la dotazione organica vigente alla data del 1º gennaio 2005, è costituita dai contingenti di personale individuati complessivamente nella tabella A, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2004;

Considerato che la proposta di rideterminazione della dotazione organica dell'Ispettorato centrale repressione frodi, come prospettata dal Ministro delle politiche agricole e forestali, comporta una complessiva riduzione degli oneri per spese di personale in misura coerente con quanto stabilito dall'art. 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con la conseguente diminuzione di 66 unità rispetto alla consistenza organica già definita con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2004;

Ritenuto, quindi, di dover provvedere alla rideterminazione della dotazione organica del personale dell'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali, in attuazione della più volte richiamata legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 93;

Preso atto del verbale del 14 febbraio 2005 con il quale, sulla proposta di rideterminazione e relativa ripartizione della dotazione organica, così come rappresentata dall'Amministrazione, sono state consultate le organizzazioni sindacali rappresentative;

Visto il parere favorevole espresso con foglio n. ACG/74-POAGR/765 del 5 aprile 2005, dal Ministero dell'economia e delle finanze in ordine alla proposta formulata dal Ministro delle politiche agricole e forestali con la sopra citata nota, ai fini del raggiungimento del concerto, richiesto dall'art. 1, comma 93, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004, per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2004, con il quale il Ministro per la funzione pubblica è stato delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di lavoro pubblico, nonché l'organizzazione, il riordino ed il funzionamento delle pubbliche amministrazioni;

Decreta:

1. Le dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali, alle posizioni economiche, nonché ai profili professionali dell'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali, ripartite nelle strutture in cui si articola l'Amministrazione, sono rideterminate secondo l'allegata tabella A che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 13 aprile 2005

p. *Il Presidente:* BACCINI

Registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 2005
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 6, foglio n. 233

TABELLA A

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
Ispettorato centrale repressione frodi
Dotazione organica del personale

Qualifiche dirigenziali Aree funzionali - Posizioni economiche Denominazione profili professionali	Dotazione organica
Amministrazione centrale - Roma	
Dirigenti	
Dirigente 1° fascia	1
Dirigente 2° fascia	9
Totale	10
Area Funzionale C - Posizione economica C3	
Coordinatore agrario	3
Coordinatore amministrativo	6
Coordinatore chimico	7
Totale	16
Area Funzionale C - Posizione economica C2	
Direttore agrario	21
Direttore amministrativo	25
Direttore chimico	10
Direttore tecnico di laboratorio	2
Totale	58
Area Funzionale C - Posizione economica C1	
Collaboratore agrario	7
Collaboratore amministrativo	5
Collaboratore informatico	2
Collaboratore tecnico di laboratorio	3
Totale	17
Area Funzionale B - Posizione economica B3	
Assistente amministrativo	32
Assistente informatico	3
Assistente tecnico di laboratorio	10
Totale	45
Area Funzionale B - Posizione economica B2	
Autista meccanico coordinatore	2
Operatore amministrativo	11
Operatore tecnico di laboratorio	6
Totale	19
Area Funzionale B - Posizione economica B1	
Addetto amministrativo	13
Addetto tecnico di laboratorio	1
Totale	14
Area Funzionale A - Posizione economica A1	
Ausiliario	2
Totale	2
Totale complessivo	181

Qualifiche dirigenziali Aree funzionali - Posizioni economiche Denominazione profili professionali	Dotazione organica
Ufficio di Torino	
Dirigenti	
Dirigente 2° fascia	1
Totale	1
Area Funzionale C - Posizione economica C3	
Coordinatore agrario	10
Totale	10
Area Funzionale C - Posizione economica C2	
Direttore agrario	9
Direttore amministrativo	4
Totale	13
Area Funzionale C - Posizione economica C1	
Collaboratore agrario	3
Collaboratore amministrativo	1
Totale	4
Area Funzionale B - Posizione economica B3	
Assistente amministrativo	2
Assistente informatico	1
Assistente tecnico agrario	19
Totale	22
Area Funzionale B - Posizione economica B2	
Operatore amministrativo	3
Totale	3
Area Funzionale B - Posizione economica B1	
Addetto amministrativo	4
Totale	4
Totale complessivo	57

Qualifiche dirigenziali Aree funzionali - Posizioni economiche Denominazione profili professionali	Dotazione organica
Ufficio di Milano	
Dirigenti	
Dirigente 2° fascia	1
Totale	1
Area Funzionale C - Posizione economica C3	
Coordinatore amministrativo	1
Totale	1
Area Funzionale C - Posizione economica C2	
Direttore agrario	14
Totale	14
Area Funzionale C - Posizione economica C1	
Collaboratore agrario	5
Collaboratore amministrativo	1
Totale	6
Area Funzionale B - Posizione economica B3	
Assistente amministrativo	3
Assistente tecnico agrario	19
Totale	22
Area Funzionale B - Posizione economica B2	
Autista meccanico coordinatore	1
Operatore amministrativo	2
Totale	3
Area Funzionale B - Posizione economica B1	
Addetto amministrativo	2
Totale	2
Area Funzionale A - Posizione economica A1	
Ausiliario	2
Totale	2
Totale complessivo	51

Qualifiche dirigenziali Aree funzionali - Posizioni economiche Denominazione profili professionali	Dotazione organica
Ufficio di Conegliano Veneto	
Dirigenti	
Dirigente 2° fascia	1
Totale	1
Area Funzionale C - Posizione economica C3	
Coordinatore agrario	3
Coordinatore amministrativo	1
Totale	4
Area Funzionale C - Posizione economica C2	
Direttore agrario	15
Direttore amministrativo	1
Totale	16
Area Funzionale C - Posizione economica C1	
Collaboratore agrario	6
Collaboratore amministrativo	1
Totale	7
Area Funzionale B - Posizione economica B3	
Assistente amministrativo	4
Assistente tecnico agrario	26
Totale	30
Area Funzionale B - Posizione economica B2	
Operatore amministrativo	4
Totale	4
Area Funzionale B - Posizione economica B1	
Addetto amministrativo	3
Autista meccanico	1
Totale	4
Area Funzionale A - Posizione economica A1	
Ausiliario	2
Totale	2
Totale complessivo	68

Qualifiche dirigenziali Aree funzionali - Posizioni economiche Denominazione profili professionali	Dotazione organica
Ufficio di Bologna	
Dirigenti	
Dirigente 2° fascia	1
Totale	1
Area Funzionale C - Posizione economica C3	
Coordinatore agrario	6
Coordinatore amministrativo	1
Totale	7
Area Funzionale C - Posizione economica C2	
Direttore agrario	10
Direttore amministrativo	2
Totale	12
Area Funzionale C - Posizione economica C1	
Collaboratore agrario	3
Collaboratore amministrativo	1
Totale	4
Area Funzionale B - Posizione economica B3	
Assistente amministrativo	2
Assistente informatico	1
Assistente tecnico agrario	20
Totale	23
Area Funzionale B - Posizione economica B2	
Operatore amministrativo	1
Totale	1
Area Funzionale B - Posizione economica B1	
Addetto amministrativo	3
Totale	3
Totale complessivo	51

Qualifiche dirigenziali Aree funzionali - Posizioni economiche Denominazione profili professionali	Dotazione organica
Ufficio di Firenze	
Dirigenti	
Dirigente 2° fascia	1
Totale	1
Area Funzionale C - Posizione economica C3	
Coordinatore agrario	8
Totale	8
Area Funzionale C - Posizione economica C2	
Direttore agrario	8
Direttore amministrativo	1
Totale	9
Area Funzionale C - Posizione economica C1	
Collaboratore agrario	1
Collaboratore amministrativo	1
Totale	2
Area Funzionale B - Posizione economica B3	
Assistente amministrativo	7
Assistente informatico	3
Assistente tecnico agrario	10
Totale	20
Area Funzionale B - Posizione economica B2	
Operatore amministrativo	4
Totale	4
Area Funzionale B - Posizione economica B1	
Addetto amministrativo	6
Totale	6
Totale complessivo	50

Qualifiche dirigenziali Aree funzionali - Posizioni economiche Denominazione profili professionali	Dotazione organica
Ufficio di Ancona	
Dirigenti	
Dirigente 2° fascia	1
Totale	1
Area Funzionale C - Posizione economica C3	
Coordinatore agrario	5
Coordinatore amministrativo	1
Totale	6
Area Funzionale C - Posizione economica C2	
Direttore agrario	9
Direttore amministrativo	1
Totale	10
Area Funzionale C - Posizione economica C1	
Collaboratore agrario	2
Totale	2
Area Funzionale B - Posizione economica B3	
Assistente amministrativo	2
Assistente informatico	1
Assistente tecnico agrario	10
Totale	13
Area Funzionale B - Posizione economica B2	
Autista meccanico coordinatore	1
Operatore amministrativo	4
Totale	5
Area Funzionale B - Posizione economica B1	
Addetto amministrativo	2
Totale	2
Area Funzionale A - Posizione economica A1	
Ausiliario	1
Totale	1
Totale complessivo	40

Qualifiche dirigenziali Aree funzionali - Posizioni economiche Denominazione profili professionali	Dotazione organica
Ufficio di Roma	
Dirigenti	
Dirigente 2° fascia	1
Totale	1
Area Funzionale C - Posizione economica C3	
Coordinatore agrario	4
Totale	4
Area Funzionale C - Posizione economica C2	
Direttore agrario	15
Direttore amministrativo	3
Totale	18
Area Funzionale C - Posizione economica C1	
Collaboratore agrario	4
Collaboratore amministrativo	1
Totale	5
Area Funzionale B - Posizione economica B3	
Assistente amministrativo	9
Assistente informatico	3
Assistente tecnico agrario	15
Totale	27
Area Funzionale B - Posizione economica B2	
Autista meccanico coordinatore	2
Operatore amministrativo	4
Totale	6
Area Funzionale B - Posizione economica B1	
Addetto amministrativo	5
Totale	5
Totale complessivo	66

Qualifiche dirigenziali Aree funzionali - Posizioni economiche Denominazione profili professionali	Dotazione organica
Ufficio di Napoli	
Dirigenti	
Dirigente 2° fascia	1
Totale	1
Area Funzionale C - Posizione economica C3	
Coordinatore agrario	18
Coordinatore amministrativo	3
Totale	21
Area Funzionale C - Posizione economica C2	
Direttore agrario	12
Direttore amministrativo	2
Totale	14
Area Funzionale C - Posizione economica C1	
Collaboratore agrario	5
Totale	5
Area Funzionale B - Posizione economica B3	
Assistente amministrativo	7
Assistente informatico	4
Assistente tecnico agrario	6
Totale	17
Area Funzionale B - Posizione economica B2	
Autista meccanico coordinatore	1
Operatore amministrativo	5
Totale	6
Area Funzionale B - Posizione economica B1	
Addetto amministrativo	4
Autista meccanico	1
Totale	5
Area Funzionale A - Posizione economica A1	
Ausiliario	1
Totale	1
Totale complessivo	70

Qualifiche dirigenziali Aree funzionali - Posizioni economiche Denominazione profili professionali	Dotazione organica
Ufficio di Bari	
Dirigenti	
Dirigente 2° fascia	1
Totale	1
Area Funzionale C - Posizione economica C3	
Coordinatore agrario	7
Coordinatore amministrativo	2
Totale	9
Area Funzionale C - Posizione economica C2	
Direttore agrario	11
Direttore amministrativo	1
Totale	12
Area Funzionale C - Posizione economica C1	
Collaboratore agrario	2
Collaboratore amministrativo	4
Totale	6
Area Funzionale B - Posizione economica B3	
Assistente amministrativo	5
Assistente informatico	2
Assistente tecnico agrario	15
Totale	22
Area Funzionale B - Posizione economica B2	
Operatore amministrativo	1
Totale	1
Area Funzionale B - Posizione economica B1	
Addetto amministrativo	2
Totale	2
Area Funzionale A - Posizione economica A1	
Ausiliario	1
Totale	1
Totale complessivo	54

Qualifiche dirigenziali Aree funzionali - Posizioni economiche Denominazione profili professionali	Dotazione organica
Ufficio di Cosenza	
Dirigenti	
Dirigente 2° fascia	1
Totale	1
Area Funzionale C - Posizione economica C3	
Coordinatore agrario	3
Coordinatore amministrativo	1
Totale	4
Area Funzionale C - Posizione economica C2	
Direttore agrario	6
Direttore amministrativo	1
Totale	7
Area Funzionale C - Posizione economica C1	
Collaboratore agrario	1
Collaboratore amministrativo	1
Totale	2
Area Funzionale B - Posizione economica B3	
Assistente amministrativo	2
Assistente tecnico agrario	10
Totale	12
Area Funzionale B - Posizione economica B2	
Operatore amministrativo	1
Totale	1
Area Funzionale B - Posizione economica B1	
Addetto amministrativo	3
Totale	3
Totale complessivo	30

Qualifiche dirigenziali Aree funzionali - Posizioni economiche Denominazione profili professionali	Dotazione organica
Ufficio di Palermo	
Dirigenti	
Dirigente 2° fascia	1
Totale	1
Area Funzionale C - Posizione economica C3	
Coordinatore agrario	11
Coordinatore amministrativo	2
Totale	13
Area Funzionale C - Posizione economica C2	
Direttore agrario	12
Direttore amministrativo	1
Totale	13
Area Funzionale C - Posizione economica C1	
Collaboratore agrario	2
Collaboratore amministrativo	1
Totale	3
Area Funzionale B - Posizione economica B3	
Assistente amministrativo	7
Assistente informatico	2
Assistente tecnico agrario	12
Totale	21
Area Funzionale B - Posizione economica B2	
Autista meccanico coordinatore	1
Operatore amministrativo	2
Totale	3
Area Funzionale B - Posizione economica B1	
Addetto amministrativo	3
Totale	3
Totale complessivo	57

Qualifiche dirigenziali Aree funzionali - Posizioni economiche Denominazione profili professionali	Dotazione organica
Ufficio di Cagliari	
Dirigenti	
Dirigente 2° fascia	1
Totale	1
Area Funzionale C - Posizione economica C2	
Direttore agrario	7
Direttore amministrativo	1
Totale	8
Area Funzionale C - Posizione economica C1	
Collaboratore agrario	1
Collaboratore amministrativo	1
Totale	2
Area Funzionale B - Posizione economica B3	
Assistente amministrativo	1
Assistente informatico	1
Assistente tecnico agrario	12
Totale	14
Area Funzionale B - Posizione economica B2	
Autista meccanico coordinatore	1
Operatore amministrativo	3
Totale	4
Area Funzionale B - Posizione economica B1	
Addetto amministrativo	2
Totale	2
Totale complessivo	31

Qualifiche dirigenziali Aree funzionali - Posizioni economiche Denominazione profili professionali	Dotazione organica
Laboratorio di Modena	
Dirigenti	
Dirigente 2° fascia	1
Totale	1
Area Funzionale C - Posizione economica C3	
Coordinatore chimico	5
Totale	5
Area Funzionale C - Posizione economica C2	
Direttore amministrativo	1
Direttore chimico	9
Direttore tecnico di laboratorio	3
Totale	13
Area Funzionale C - Posizione economica C1	
Collaboratore amministrativo	1
Collaboratore tecnico di laboratorio	2
Totale	3
Area Funzionale B - Posizione economica B3	
Assistente amministrativo	3
Assistente tecnico di laboratorio	11
Totale	14
Area Funzionale B - Posizione economica B2	
Operatore tecnico di laboratorio	5
Totale	5
Area Funzionale B - Posizione economica B1	
Addetto amministrativo	2
Addetto tecnico di laboratorio	1
Totale	3
Totale complessivo	44

Qualifiche dirigenziali Aree funzionali - Posizioni economiche Denominazione profili professionali	Dotazione organica
Laboratorio di Conegliano Veneto	
Dirigenti	
Dirigente 2° fascia	1
Totale	1
Area Funzionale C - Posizione economica C3	
Coordinatore chimico	2
Coordinatore tecnico di laboratorio	1
Totale	3
Area Funzionale C - Posizione economica C2	
Direttore chimico	10
Direttore tecnico di laboratorio	2
Totale	12
Area Funzionale C - Posizione economica C1	
Collaboratore amministrativo	2
Collaboratore tecnico di laboratorio	2
Totale	4
Area Funzionale B - Posizione economica B3	
Assistente amministrativo	2
Assistente tecnico di laboratorio	9
Totale	11
Area Funzionale B - Posizione economica B2	
Operatore amministrativo	1
Operatore tecnico di laboratorio	6
Totale	7
Area Funzionale B - Posizione economica B1	
Addetto amministrativo	2
Addetto tecnico di laboratorio	1
Totale	3
Totale complessivo	41

Qualifiche dirigenziali Aree funzionali - Posizioni economiche Denominazione profili professionali	Dotazione organica
Laboratorio di Perugia	
Dirigenti	
Dirigente 2° fascia	1
Totale	1
Area Funzionale C - Posizione economica C3	
Coordinatore chimico	5
Totale	5
Area Funzionale C - Posizione economica C2	
Direttore agrario	1
Direttore amministrativo	2
Direttore chimico	10
Direttore tecnico di laboratorio	4
Totale	17
Area Funzionale C - Posizione economica C1	
Collaboratore tecnico di laboratorio	2
Totale	2
Area Funzionale B - Posizione economica B3	
Assistente amministrativo	6
Assistente informatico	1
Assistente tecnico agrario	1
Assistente tecnico di laboratorio	9
Totale	17
Area Funzionale B - Posizione economica B2	
Operatore amministrativo	3
Operatore tecnico di laboratorio	6
Totale	9
Area Funzionale B - Posizione economica B1	
Addetto amministrativo	2
Addetto tecnico di laboratorio	1
Totale	3
Totale complessivo	54

Qualifiche dirigenziali Aree funzionali - Posizioni economiche Denominazione profili professionali	Dotazione organica
Laboratorio di Salerno	
Dirigenti	
Dirigente 2° fascia	1
Totale	1
Area Funzionale C - Posizione economica C3	
Coordinatore amministrativo	1
Coordinatore chimico	4
Totale	5
Area Funzionale C - Posizione economica C2	
Direttore chimico	9
Direttore tecnico di laboratorio	3
Totale	12
Area Funzionale C - Posizione economica C1	
Collaboratore amministrativo	1
Totale	1
Area Funzionale B - Posizione economica B3	
Assistente amministrativo	5
Assistente informatico	3
Assistente tecnico di laboratorio	11
Totale	19
Area Funzionale B - Posizione economica B2	
Operatore tecnico di laboratorio	6
Totale	6
Area Funzionale B - Posizione economica B1	
Addetto amministrativo	2
Addetto tecnico di laboratorio	1
Totale	3
Totale complessivo	47

Qualifiche dirigenziali Aree funzionali - Posizioni economiche Denominazione profili professionali	Dotazione organica
Laboratorio di Catania	
Dirigenti	
Dirigente 2° fascia	1
Totale	1
Area Funzionale C - Posizione economica C3	
Coordinatore chimico	2
Totale	2
Area Funzionale C - Posizione economica C2	
Direttore chimico	8
Direttore tecnico di laboratorio	1
Totale	9
Area Funzionale C - Posizione economica C1	
Collaboratore agrario	1
Collaboratore amministrativo	2
Collaboratore chimico	1
Collaboratore tecnico di laboratorio	2
Totale	6
Area Funzionale B - Posizione economica B3	
Assistente amministrativo	3
Assistente informatico	2
Assistente tecnico agrario	1
Assistente tecnico di laboratorio	11
Totale	17
Area Funzionale B - Posizione economica B2	
Operatore amministrativo	1
Operatore tecnico di laboratorio	4
Totale	5
Area Funzionale B - Posizione economica B1	
Addetto amministrativo	1
Addetto tecnico di laboratorio	1
Totale	2
Area Funzionale A - Posizione economica A1	
Ausiliario	1
Totale	1
Totale complessivo	43

Qualifiche dirigenziali Aree funzionali - Posizioni economiche Denominazione profili professionali	Dotazione organica
Riepilogo nazionale	
Dirigenti	
Dirigente 1° fascia	1
Dirigente 2° fascia	26
Totale	27
Area Funzionale C - Posizione economica C3	
Coordinatore agrario	78
Coordinatore amministrativo	19
Coordinatore chimico	25
Coordinatore tecnico di laboratorio	1
Totale	123
Area Funzionale C - Posizione economica C2	
Direttore agrario	150
Direttore amministrativo	46
Direttore chimico	56
Direttore tecnico di laboratorio	15
Totale	267
Area Funzionale C - Posizione economica C1	
Collaboratore agrario	43
Collaboratore amministrativo	24
Collaboratore chimico	1
Collaboratore informatico	2
Collaboratore tecnico di laboratorio	11
Totale	81
Area Funzionale B - Posizione economica B3	
Assistente amministrativo	102
Assistente informatico	27
Assistente tecnico agrario	176
Assistente tecnico di laboratorio	61
Totale	366
Area Funzionale B - Posizione economica B2	
Autista meccanico coordinatore	9
Operatore amministrativo	50
Operatore tecnico di laboratorio	33
Totale	92
Area Funzionale B - Posizione economica B1	
Addetto amministrativo	61
Addetto tecnico di laboratorio	6
Autista meccanico	2
Totale	69
Area Funzionale A - Posizione economica A1	
Ausiliario	10
Totale	10
Totale generale	1035

05A05467

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 27 maggio 2005.

Interventi di protezione civile diretti a fronteggiare i movimenti franosi, verificatisi al km 47+600 della ex strada statale Amerina nel territorio del comune di Orvieto. (Ordinanza n. 3436).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerato che in data 6 marzo, 18 e 21 aprile 2005 si è riattivato il movimento franoso che ha interessato il versante settentrionale del rilievo sul quale poggia il pianoro di Castellunchio;

Considerato, altresì, che tale riattivazione ha determinato il distacco ed il crollo di blocchi lapidei, nonché lo scivolamento ed il colamento di materiale argilloso, che hanno investito e ricoperto un tratto della ex strada statale 205 Amerina, unitamente alla linea ferroviaria lenta Roma-Firenze;

Considerato, pertanto, che l'amministrazione provinciale di Terni ha disposto la chiusura del tratto stradale interessato, con consequenziale deviazione del traffico su viabilità alternative;

Considerato che la predetta viabilità alternativa, non essendo strutturata per consentire l'accesso ed il transito al traffico pesante, ha determinato una rilevante alterazione del relativo traffico viario con il rischio di determinare la conseguente interruzione della normale circolazione stradale;

Considerato che in seguito al sopralluogo effettuato, su richiesta della regione Umbria, da personale esperto del Dipartimento della protezione civile, in data 27 aprile 2005, è emersa la necessità di porre in essere ogni utile azione finalizzata alla rimozione del materiale lapideo, nonché a realizzare gli interventi di prevenzione finalizzati alla riduzione del relativo rischio di frane;

Considerato che, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 novembre 2004 il tratto stradale in questione è stato assegnato alla competenza dell'Ente nazionale per le strade e che, tuttavia, la effettiva presa in consegna del predetto tratto stradale è subordinata, ai sensi del disposto di cui all'art. 3 del citato decreto, all'adozione dei provvedimenti di trasferimento delle relative risorse finanziarie;

Considerato che il citato riparto delle risorse non è stato predisposto e che, quindi, nelle more della presa in consegna da parte dell'ente competente si rende indispensabile provvedere affinché siano posti in essere gli interventi di prevenzione necessari per la riduzione del relativo rischio;

Ravvisata, quindi, la necessità di adottare ogni iniziativa utile finalizzata ad evitare ulteriori situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose, ricorrendo nella fattispecie i presupposti di cui all'art. 5, comma 3, della citata legge n. 225/1992;

Visti gli esiti della riunione, tenutasi il 10 maggio 2005, presso il Dipartimento della protezione civile alla presenza delle amministrazioni regionali, provinciali e comunali interessate, in cui si è concordato il contenuto del provvedimento di protezione civile d'urgenza;

Vista la nota della regione Umbria n. 82107 dell'11 maggio 2005, pervenuta presso il Dipartimento della protezione civile il 18 maggio successivo, in cui sono state fornite le occorrenti indicazioni in merito alle risorse finanziarie disponibili;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art.1.

1. Il capo compartimento dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) di Perugia in relazione alla situazione di criticità di cui in premessa, provvede, in termini di somma urgenza, alla realizzazione di tutti gli interventi di natura preventiva finalizzati alla messa in sicurezza della sede stradale, al ripristino delle condizioni di sicurezza per il traffico veicolare ed alla riduzione del rischio per persone e cose, utilizzando le procedure d'urgenza previste dall'ordinamento giuridico vigente.

2. Al fine di consentire la celere realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, nelle more dell'attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 novembre 2004, il capo compartimento dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) di Perugia è autorizzato a prendere in consegna dall'amministrazione provinciale di Terni la ex strada statale Amerina, dal km 47+120 al km 50+570, provvedendo ai conseguenti adempimenti, in termini di somma urgenza.

3. Al fine di porre in essere gli interventi di cui al comma 1, al capo compartimento dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) di Perugia sono assegnati complessivi € 500.000,00, di cui € 200.000,00, quale anticipo sulle risorse da ripartirsi ai sensi dell'art. 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a valere sulle risorse del Fondo della protezione civile, € 200.000,00 a carico del capitolo 7379 del bilancio

della regione Umbria per l'anno 2005 ed € 100.000,00 sul bilancio della provincia di Terni, capitolo PEG 1101, centro di costo 350.

4. Il capo compartimento dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) di Perugia trasmette al Dipartimento della protezione civile, alla regione Umbria ed alla provincia di Terni una relazione conclusiva corredata della rendicontazione delle spese sostenute.

5. Il Dipartimento della protezione civile resta estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

05A05481

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 27 maggio 2005.

Interventi di protezione civile relativi all'eccezionale evento atmosferico, che ha colpito i territori delle province di Pistoia e Lucca, il giorno 23 ottobre 2002. (Ordinanza n. 3435).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, commi 3 e 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 settembre 2003, n. 3311, recante «Ripartizione delle risorse finanziarie autorizzate ai sensi del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2003, n. 62, ed ai sensi dell'art. 80, comma 59, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 settembre 2003, n. 3312, recante «Assegnazione delle risorse finanziarie autorizzate ai sensi dell'art. 80, comma 59, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, modificato dall'art. 1-*bis*, comma 1, del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2003, n. 62;

Vista l'ordinanza di protezione civile 23 ottobre 2003, n. 3321, recante «Primi interventi di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti all'eccezionale evento atmosferico che ha colpito i territori delle province di Pistoia e Lucca il giorno 23 ottobre 2002»;

Vista la nota del 30 marzo 2005, con la quale la regione Toscana in considerazione della scadenza dello stato di emergenza, fissata al 31 dicembre 2004 ha rappresentato l'esigenza che siano disciplinate le ulteriori fasi per la prosecuzione delle erogazioni finanziarie relative agli interventi del piano, disponendo, se del caso un'eventuale modifica dello stesso, nonché provvedendo alla programmazione del trasferimento al bilancio regionale, delle risorse giacenti sulla contabilità speciale del commissario delegato;

Considerato che permane una diffusa situazione di criticità, sicché occorre adottare ogni iniziativa utile di completamento degli interventi in atto, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo;

Ravvisata la necessità di assicurare continuità alle attività poste in essere in regime straordinario dal precedente commissario delegato - assessore alla protezione civile della regione Toscana dott. Tommaso Franci;

Ritenuto, quindi, necessario adottare un'ordinanza di protezione civile ex art. 5, comma 3, della legge n. 225 del 1992, con cui consentire all'assessore all'ambiente con delega all'ambiente e tutela del territorio, alla protezione civile e al coordinamento per le politiche della montagna - commissario delegato di procedere al definitivo superamento della crisi ambientale in atto nei territori delle province di Pistoia e Lucca;

Acquisita l'intesa della regione Toscana;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. L'assessore all'ambiente con delega all'ambiente e tutela del territorio, alla protezione civile ed al coordinamento per le politiche della montagna della regione Toscana subentra, fino al 31 dicembre 2005, all'asses-

sore alla protezione civile della regione Toscana, dott. Tommaso Franci nell'incarico di commissario delegato ed assicura continuità alle attività precedentemente avviate in regime straordinario. In particolare, il commissario delegato provvede, in regime ordinario, all'attuazione ed al completamento degli interventi e delle opere le cui procedure sono in corso.

Art. 2.

1. Per l'espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato è autorizzato ad avvalersi del personale già operante presso la struttura commissariale, ricorrendone le condizioni di necessità e sulla base delle vigenti disposizioni in materia.

2. Per il più proficuo svolgimento delle attività di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato può avvalersi, altresì, della collaborazione degli uffici regionali, degli enti locali anche territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato.

Art. 3.

1. Il commissario delegato, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, utilizza le risorse già confluite, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della citata ordinanza n. 3321/2003, presso la contabilità speciale intestata al precedente commissario delegato dott. Tommaso Franci.

2. Alla data del 31 dicembre 2005 il commissario delegato provvederà alla chiusura della contabilità speciale, trasferendo le eventuali risorse già impegnate ma non liquidate alla regione Toscana che provvederà alla relativa gestione, in conformità alla destinazione già approvata dal commissario.

Art. 4.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza il commissario delegato, ove ne ricorrano i presupposti, utilizza le procedure d'urgenza previste dall'ordinamento vigente.

2. Il commissario delegato trasmette trimestralmente al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione sullo stato di attuazione degli interventi nonché, al termine degli stessi, una relazione conclusiva corredata della rendicontazione delle spese sostenute.

Art. 5.

1. Il Dipartimento della protezione civile, è estraneo ad ogni altro rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

05A05482

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 1° aprile 2005.

Cofinanziamento nazionale del progetto europeo Socrate/Erasmus, per l'anno accademico 2003/2004, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA (I.G.R.U.E.)

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/1999 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/1999, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Vista la decisione n. 253/2000/CE del 24 gennaio 2000 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea, che ha istituito la seconda fase del programma d'azione comunitaria in materia di istruzione «Socrate» per il periodo 2000-2006;

Visto il Piano d'Azione Nazionale redatto dall'Agenzia Nazionale Socrates (INDIRE), per l'anno accademico 2003-2004;

Visto l'accordo n. 2003 - 1918/001 - 001 SO2 22MOBI tra la Commissione europea e l'Agenzia Nazionale Socrates (INDIRE), concernente la gestione dei fondi comunitari relativi alle azioni Socrate/Erasmus;

Visti i conseguenti accordi finanziari tra l'Agenzia Nazionale Socrates (INDIRE) e gli Istituti di alta formazione artistica e musicale che riconoscono contributi comunitari per «mobilità studenti» di euro 247.350,00, «mobilità docenti» di euro 80.800,00 e «organizzazione della mobilità» di euro 65.760,00;

Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica n. 4130 del 9 settembre 2004 con la quale, a fronte dei suddetti contributi comunitari pari a euro 393.910,00 si richiede il cofinanziamento nazionale di pari importo a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987;

Riconosciuta l'esigenza di assicurare il predetto cofinanziamento della quota nazionale a carico del Fondo di rotazione suindicato;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 1° aprile 2005 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Al cofinanziamento nazionale delle attività per l'anno accademico 2003/2004 ricomprese nel programma Socrate/Erasmus, di cui in premessa, ammontante a complessivi euro 393.910,00 si provvede a carico del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183/1987, come specificato nella allegata tabella *A*, che forma parte integrante del presente decreto.

2. La quota a carico del Fondo di rotazione viene erogata a seguito delle richieste inoltrate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica.

3. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare gli importi stabiliti, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

4. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare, entro le scadenze previste, i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al programma ed effettua i controlli di competenza.

5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° aprile 2005

L'ispettore generale capo: AMADORI

Il ragioniere generale dello Stato: GRILLI

Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2005
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 181

TABELLA *A*

PROGRAMMA SOCRATE/ERASMUS
anno accademico 2003/2004

Istituzioni beneficiarie	Mobilità studenti (SM)	Mobilità docenti (TS)	Organizzazione mobilità (OM- ECTS)	Totale
Accademia di Belle Arti di Bologna	34.000,00	6.400,00	4.490,00	44.890,00
Conservatorio di Musica di Bologna	3.060,00	3.200,00	1.500,00	7.760,00
Conservatorio di Musica di Campobasso	—	800,00	1.500,00	2.300,00
Accademia di Belle Arti di Catania	2.550,00	1.600,00	2.700,00	6.850,00
ISIA di Faenza	6.800,00	1.600,00	1.830,00	10.230,00
Accademia di Belle Arti di Firenze	5.100,00	800,00	1.500,00	7.400,00
ISIA Firenze	3.570,00	1.600,00	1.500,00	6.670,00
Accademia di Belle Arti dell'Aquila	5.610,00	4.000,00	1.830,00	11.440,00
Accademia di Belle Arti di Macerata	10.710,00	3.200,00	3.345,00	17.255,00
Accademia di Belle Arti di Milano	56.100,00	11.200,00	6.490,00	73.790,00
Conservatorio di Musica di Milano	4.080,00	1.600,00	1.500,00	7.180,00
Accademia di Belle Arti di Napoli	4.080,00	1.600,00	1.500,00	7.180,00
Conservatorio di Musica di Napoli	2.040,00	800,00	1.500,00	4.340,00
Accademia di Belle Arti di Palermo	20.400,00	4.000,00	2.415,00	26.815,00
Conservatorio di Musica di Parma	2.040,00	1.600,00	1.500,00	5.140,00
Conservatorio di Musica di Perugia	2.040,00	1.600,00	1.500,00	5.140,00
Conservatorio di Musica di Pescara	2.040,00	1.600,00	2.700,00	6.340,00
Accademia di Belle Arti di Roma	23.800,00	3.200,00	3.690,00	30.690,00
ISIA di Roma	5.100,00	800,00	1.920,00	7.820,00
Conservatorio di Musica di Sassari	2.040,00	1.600,00	1.500,00	5.140,00
Accademia di Belle Arti di Sassari	1.020,00	1.600,00	2.700,00	5.320,00
Accademia di Belle Arti di Torino	13.600,00	11.200,00	3.450,00	28.250,00
Conservatorio di Musica di Torino	2.550,00	1.600,00	1.500,00	5.650,00
Conservatorio di Musica di Trapani	3.570,00	1.600,00	1.500,00	6.670,00
Conservatorio di Musica di Trieste	4.590,00	4.800,00	1.500,00	10.890,00
Accademia di Belle Arti di Urbino	5.780,00	800,00	1.500,00	8.080,00
Accademia di Belle Arti di Venezia	17.000,00	4.000,00	3.000,00	24.000,00
Conservatorio di Musica di Venezia	2.040,00	1.600,00	1.500,00	5.140,00
Conservatorio di Musica di Verona	2.040,00	800,00	2.700,00	5.540,00
TOTALE . . .	247.350,00	80.800,00	65.760,00	393.910,00

05A05415

DECRETO 1° aprile 2005.

Cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, del progetto integrato Sustainpack (Innovation and Sustainable Development in the Fibre Based Packing Value Chain) della Stazione sperimentale carta, cartoni e paste per carta (SSCCP). (Decreto n. 12/2005).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI
CON L'UNIONE EUROPEA (I.G.R.U.E.)

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/1999 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare

l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/1999, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il sesto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello spazio europeo della ricerca e all'innovazione (2002-2006), nel cui ambito è stato selezionato il progetto integrato Sustainpack (Innovation and Sustainable Development in the Fibre Based Packing Value Chain), il cui obiettivo è quello di sviluppare e implementare il packaging sostenibile;

Visto il contratto n. 500311 (NMP3-CT-2004-500311), relativo al suddetto progetto, sottoscritto tra la Commissione europea e le parti interessate, tra cui figura anche la Stazione Sperimentale Carta Cartoni e Paste per Carta (SSCCP) di Milano, vigilata dal Ministero delle attività produttive, per la quale sono accordate risorse comunitarie pari a 247.400,00 euro;

Viste, da ultimo, le note n. 212 del 15 marzo e n. 19077 del 1° aprile 2005, rispettivamente della Stazione sperimentale e del Ministero delle attività produttive, relative alla richiesta di attivazione delle procedure della legge n. 183/1987 per la copertura finanziaria della quota nazionale del progetto in parola, quantificata in 204.400,00 euro;

Riconosciuta l'esigenza di assicurare a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 il suddetto finanziamento, attesa la rilevanza del progetto e l'indisponibilità di altre fonti di finanziamento nazionale;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, di cui al citato decreto del Ministro del tesoro, nella riunione svoltasi in data 1° aprile 2005 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Ai fini della realizzazione del progetto Sustainpack (Innovation and Sustainable Development in the Fibre Based Packing Value Chain), richiamato in premessa, è disposto in favore della Stazione Sperimentale Carta Cartoni e Paste per Carta (SSCCP) un cofinanziamento nazionale pubblico di 204.400,00 euro, a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987.

2. La predetta quota viene erogata secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dalla Stazione sperimentale.

3. La SSCCP adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare, entro le scadenze previste, i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al progetto.

4. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° aprile 2005

L'ispettore generale capo: AMADORI

Il ragioniere generale dello Stato: GRILLI

Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2005
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 182

05A05416

DECRETO 20 aprile 2005.

Modalità di rimborso del maggior prezzo corrisposto dagli acquirenti alla Scip S.r.l., da effettuarsi ai sensi del comma 3, articolo 1 della legge 23 aprile 2004, n. 104.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, successivamente modificata (nel seguito indicato come il «decreto-legge n. 351»), recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare;

Visti i decreti emanati, ai sensi del comma 1 dell'art. 3 del decreto-legge n. 351, dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in data 18 dicembre 2001 ed in data 21 novembre 2002, mediante i quali sono state disciplinate le procedure di vendita rispettivamente della prima e della seconda operazione di cartolarizzazione realizzate ai sensi del decreto-legge n. 351 per il tramite della S.C.I.P. - Società Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. (nel seguito indicata come «SCIP Srl»);

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 2004, n. 104, recante disposizioni in materia di determinazione del prezzo di vendita di immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione ai sensi del citato decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351;

Visto il comma 1 dell'art. 1 del citato decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41, il quale prevede che per i conduttori delle unità immobiliari ad uso residenziale, non di pregio, oggetto di cartolarizzazione che abbiano manifestato la propria volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001 con le modalità previste dal secondo periodo del comma 20 dell'art. 3 del citato decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, il prezzo di vendita

delle medesime è determinato al momento dell'offerta in opzione, con le modalità di cui al comma 2, sulla base dei valori di mercato del mese di ottobre 2001;

Visto il comma 2 dell'art. 1 del citato decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41, il quale prevede che, ai fini dell'applicazione del comma 1, il prezzo di vendita è fissato applicando al prezzo determinato ai sensi del comma 7 dell'art. 3, del citato decreto n. 351/2001, coefficienti aggregati di abbattimento;

Considerato in particolare il comma 3 dell'art. 1 del citato decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41, che estende l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 del medesimo articolo anche agli immobili venduti prima della data in entrata del medesimo provvedimento prevedendo altresì che le risorse necessarie per il maggior prezzo corrisposto dai predetti conduttori debbano essere reperite mediante l'alienazione di ulteriori immobili di proprietà dello Stato da individuarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 settembre 2004 concernente l'individuazione degli ulteriori beni immobili dello Stato ai sensi della legge n. 104/2004, con il quale si è stabilito che le risorse per il rimborso previsto dall'art. 1, comma 3 del decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 2004, n. 104, derivino dalla dismissione degli immobili di proprietà dello Stato individuati nell'Allegato «A» del predetto decreto del 30 settembre 2004;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro dei beni culturali datato 23 dicembre 2004, con il quale gli immobili individuati dal citato decreto 30 settembre 2004 sono stati trasferiti al fondo di investimento immobiliare, costituito ai sensi dell'art. 4 della legge 23 novembre 2001, n. 410, e denominato «Fondo Immobili Pubblici»;

Considerato che nello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato sono affluite, fra l'altro le risorse necessarie ai rimborsi previsti dal comma 3 dell'art. 1 del decreto legge n. 41; del 2004;

Atteso, altresì, che il Ministero dell'economia e delle finanze, in proporzione ai rimborsi dovuti sulla base delle quantificazioni effettuate da ciascun Ente gestore e dall'Agenzia del demanio, ha provveduto a ripartire le disponibilità del fondo, di cui al citato decreto-legge n. 41 del 2004, sui conti correnti di tesoreria intestati agli enti gestori originariamente proprietari degli immobili, e per quanto riguarda l'Agenzia del demanio sul capitolo n. 3866 (unità previsionale di base 6.1.2.7) dello stato di previsione della spesa del bilancio dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

1. Il soggetto incaricato della vendita degli immobili (nel seguito indicato come «Ente gestore») trasferiti alla S.C.I.P. S.r.l. nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione realizzate ai sensi del decreto-legge n. 351/2001 procede al rimborso del maggior prezzo corrisposto ai soggetti legittimati ai sensi dell'art. 3, comma 20 del decreto-legge n. 351 del 2001, i quali hanno acquistato prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 41/2004, con applicazione al prezzo corrisposto per l'acquisto dell'unità immobiliare del coefficiente aggregato di abbattimento contenuto nella prima tabella di cui ai comunicati dell'Agenzia del territorio pubblicati nelle *Gazzette Ufficiali* della Repubblica italiana - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2004, e n. 99 del 28 aprile 2004, nei limiti delle risorse stabilite dal comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge n. 41 del 23 febbraio 2004.

2. Restano fermi gli effetti giuridici ed economici prodotti dagli atti di acquisto degli immobili per i quali si procede al rimborso e dai relativi contratti di mutuo.

Art. 2.

1. L'Ente gestore procede ai rimborsi dei soggetti aventi diritto all'esito alla verifica della sussistenza dei presupposti di legge e secondo l'ordine cronologico di vendita degli immobili.

2. A tal fine l'Ente gestore invierà ai soggetti aventi diritto il modulo di richiesta di rimborso, conforme all'allegato 1 e 1-*bis* per quanto riguarda l'Agenzia del demanio, conforme agli allegati al presente decreto, all'indirizzo di residenza anagrafica a mezzo di lettera raccomandata postale con avviso di ricevimento.

3. Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al precedente comma 2, gli aventi diritto dovranno restituire all'Ente gestore stesso, a pena di decadenza, la domanda di rimborso (esclusivamente a mezzo di lettera raccomandata postale con avviso di ricevimento) debitamente compilata e corredata della documentazione ivi richiesta.

Art. 3.

Le operazioni di rimborso sono concluse entro il 31 dicembre 2005.

Il presente decreto è sottoposto al visto della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2005

p. *Il Ministro dell'economia e delle finanze*
ARMOSINO

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 2005
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 86

ALLEGATO 1
(Enti gestori)

Alla SCIP S.r.l.
per il tramite dell'Ente gestore ___________
indirizzo___________________________

Il/I sottoscritto/i
Proprietario/i in forza dell'atto di vendita a rogito del notaio n.
del
dell'unità immobiliare sita in Via
piano interno ed ivi residenti,
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000:
dichiara/no di risiedere nell'unità immobiliare acquistata e di non aver posto in essere, a qualsiasi titolo, atti di disposizione della stessa, in conformità a quanto previsto dall'art.3, comma 14 del D.L.n.351/01, convertito con modificazioni con L.n.410/2001
Chiede/no,
ai sensi del dall'art. 1, comma 3 del decreto-legge 23 febbraio 2004 n. 41, convertito con modificazioni nella legge 23 aprile 2004 n. 104 e del relativo decreto applicativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Il rimborso del maggior prezzo corrisposto in sede di acquisto.
Chiede/ono che il pagamento venga effettuato a mezzo:
(barrare la casella che interessa))

☐ Accredito sul seguente conto bancario

<table>
<tr><td colspan="2">Conto Corrente Numero:</td><td colspan="2">Intestato a:</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">Presso la banca</td><td>Agenzia</td></tr>
<tr><td colspan="4">Comune</td></tr>
<tr><td colspan="2">Via / Piazza</td><td colspan="2">Numero</td></tr>
<tr><td colspan="2">Codice ABI</td><td colspan="2">Numero CAB</td></tr>
</table>

☐ pagamento a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato al/agli avente/i diritto;

A tal fine allega/no
- copia documento di identità in corso di validità

Con osservanza.

[*luogo*] [*data*] Firma

ALLEGATO 1/*bis*

Immobili gestiti dall'Agenzia del Demanio

Alla SCIP S.r.l.
per il tramite dell'Ente gestore ____________
indirizzo______________________________

Il/I sottoscritto/i
proprietari in forza dell'atto di vendita a rogito del notaio n. del
dell'unità immobiliare sita in Via
piano interno ed ivi residenti,
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000:
dichiara/no di risiedere nell'unità immobiliare acquistata e di non aver posto in essere, a qualsiasi titolo, atti di disposizione della stessa, in conformità a quanto previsto dall'art.3 del D.L.n.351/01, convertito con modificazioni con L.n.410/2001

Chiede/no,

ai sensi del dall'art. 1, comma 3 del decreto-legge 23 febbraio 2004 n. 41,convertito con modificazioni nella legge 23 aprile 2004 n. 104 e del relativo decreto applicativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Il rimborso del maggior prezzo corrisposto in sede di acquisto.
Il pagamento verrà effettuato a mezzo accredito sul seguente conto bancario:

Conto Corrente Numero:	Intestato a:
Presso la banca	Agenzia
Comune	
Via / Piazza	Numero
Codice CIN	Numero ABI
Codice CAB	

A tal fine allega/no
- copia documento di identità in corso di validità

Con osservanza.

[*luogo*] [*data*]

Firma

05A05472

DECRETO 25 maggio 2005.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 1° febbraio 2005 e scadenza 1° agosto 2015, terza e quarta tranche.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE II DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 16440 del 22 aprile 2005, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003 ed in particolare dell'art. 1 ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 312, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 23 maggio 2005 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 56.955 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il proprio decreto in data 22 aprile 2005 con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 1° febbraio 2005 e scadenza 1° agosto 2015;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 aprile 2005, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 1° febbraio 2005 e scadenza 1° agosto 2015, fino all'importo massimo di nominali 2.500 milioni di euro, di cui al decreto del 22 aprile 2005, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 22 aprile 2005.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dall'art. 3, ultimo comma del decreto 22 aprile 2005, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 22 aprile 2005, entro le ore 11 del giorno 30 maggio 2005.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del ripetuto decreto del 22 aprile 2005.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della terza tranche con

almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 22 aprile 2005, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 31 maggio 2005.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1º giugno 2005, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per centoventi giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1º giugno 2005.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2005 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2015 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 22 aprile 2005, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 2005

Il direttore: CANNATA

05A05479

DECRETO 25 maggio 2005.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,75%, con godimento 1º febbraio 2005 e scadenza 1º febbraio 2008, nona e decima tranche.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE II DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 16440 del 22 aprile 2005, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003 ed in particolare dell'art. 1 ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 312, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 23 maggio 2005 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 56.955 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 25 gennaio, 22 febbraio, 21 marzo e 22 aprile 2005 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto tranches dei buoni del Tesoro poliennali 2,75%, con godimento 1° febbraio 2005 e scadenza 1° febbraio 2008;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 aprile 2005, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una nona tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,75%, con godimento 1° febbraio 2005 e scadenza 1° febbraio 2008, fino all'importo massimo di nominali 2.500 milioni di euro, di cui al decreto del 25 gennaio 2005, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 25 gennaio 2005.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 25 gennaio 2005, entro le ore 11 del giorno 30 maggio 2005.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del ripetuto decreto del 25 gennaio 2005.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della decima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della nona tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 25 gennaio 2005, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 31 maggio 2005.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° giugno 2005, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per centoventi giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° giugno 2005.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2005 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2008 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 25 gennaio 2005, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 2005

Il direttore: CANNATA

05A05480

DECRETO 26 maggio 2005.

Modifiche all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 marzo 2005, concernente «Limiti di giacenza per gli enti assoggettati alle norme sulla tesoreria unica, ai fini dell'attuazione dell'articolo 32, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e dell'articolo 1, comma 20, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) - Anni 2005-2007».

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 47, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che stabilisce che i pagamenti a carico dello Stato a favore degli enti assoggettati all'obbligo di tenere le disponibilità liquide nei conti della tesoreria statale sono effettuati al raggiungimento dei limiti di giacenza che, per categorie di enti, vengono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento dell'assegnazione di competenza;

Visto l'art. 66, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha confermato fino al 31 dicembre 2002 la validità delle disposizioni di cui al citato art. 47, comma 1, della legge n. 449 del 1997, estendendone, inoltre, l'applicazione a tutte le province ed ai comuni con popolazione compresa tra 50.000 e 60.000 abitanti;

Visto l'art. 32, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha confermato per il triennio 2003-2005 la validità delle disposizioni di cui al citato art. 66, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 20, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che conferma fino al 2007 le disposizioni di cui all'art. 66, comma 1, della legge n. 388 del 2000;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 marzo 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 72 del 29 marzo 2005, con il quale sono stati individuati per gli anni 2005-2007 i limiti di giacenza per gli enti assoggettati alle norme sulla tesoreria unica, ai fini dell'attuazione dell'art. 32, comma 1, della legge n. 289 del 2002 e dell'art. 1, comma 20, della legge n. 311 del 2004;

Considerato che per quanto riguarda i limiti di giacenza individuati per le regioni a statuto speciale e le province autonome e per le province e i comuni agli articoli, rispettivamente, 1 e 2 del decreto ministeriale 15 marzo 2005, le assegnazioni di competenza a cui commisurare detti limiti sono state riferite, per mero errore materiale, all'anno 2004 anziché all'anno 2005;

Ritenuta la necessità di provvedere alle necessarie rettifiche;

Decreta:

Art. 1.

1. Nel decreto ministeriale 15 marzo 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 72 del 29 marzo 2005, concernente «Limiti di giacenza per gli enti assoggettati alle norme sulla tesoreria unica, ai fini dell'attuazione dell'art. 32, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e dell'art. 1, comma 20, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) - anni 2005-2007», sono apportate le seguenti modifiche:

all'art. 1, comma 1, secondo periodo, e all'art. 2, comma 1, le parole: «da attribuire per l'anno *2004*» sono sostituite dalle seguenti: «da attribuire per l'anno *2005*».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 2005

Il Ministro: SINISCALCO

05A5490

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 9 maggio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Biosport - Società cooperativa sociale a r.l.», in Boville Ernica.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e M.O., ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive;

Vista la circolare n. 16/2002 in data 25 marzo 2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che prevede misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione;

Vista la relazione di mancata revisione ordinaria del 12 aprile 2005 eseguita nei confronti della società cooperativa «Biosport - Società cooperativa sociale a r.l.», da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal predetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio immobiliare da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Considerato che nella fattispecie ricorrono le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento senza necessità di acquisire il parere preventivo della commissione centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa «Biosport società cooperativa sociale a r.l.», con sede in Boville Ernica, costituita a rogito notaio dott. Mario D'Alessandro in data 31 ottobre 2001, repertorio n. 6467, registro imprese n. 27435 della C.C.I.A.A. di Frosinone, BUSC 2128/305409 è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 9 maggio 2005

Il direttore provinciale: NECCI

05A05414

DECRETO 17 maggio 2005.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Santa Liberata a r.l.», in San Marco Argentano Scalo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI COSENZA

Vista la nota del Ministero delle attività produttive del 25 marzo 2005, con la quale si ritiene che per la cooperativa in calce elencata si possa procedere allo scioglimento previsto dal decreto ministeriale del 17 luglio 2003;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile di società cooperative.

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile di società cooperative.

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa agricola «Santa Liberata a r.l.», con sede in San Marco Argentano Scalo, via C/D Maiolungo n. 87 (Cosenza), costituita con atto notaio dott. Stanislao Amato in data 11 giugno 1987, repertorio n. 16820, registro società n. 5906, tribunale di Cosenza, posizione BUSC n. 2818/229702, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo a nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Cosenza, 17 maggio 2005

Il direttore provinciale: SPINA

05A05410

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 19 maggio 2005.

Modalità di revisione delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici - Approvazione della stazione di revisione VADAS - Terra Mare, in Augusta.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLA CAPITANERIA DI PORTO

Visto il decreto del Comandante generale del corpo delle Capitanerie di porto 16 luglio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 16 agosto 2002, recante modalità di revisione delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici;

Visto il decreto del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto 8 luglio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 18 luglio 2003, con il quale è stata approvata la stazione di revisione Vadas - Terra Mare con sede in Augusta (Siracusa), contrada S. Giorgio (Meccano 2);

Ritenuto necessario aggiornare l'elenco dei dispositivi di sicurezza che la stazione di revisione in questione è abilitata a revisionare:

Decreta:

Art. 1.

È approvata la stazione di revisione Vadas - Terra Mare, con sede in Augusta (Siracusa), contrada S. Giorgio (Meccano 2).

Art. 2.

La stazione di cui all'art. 1 è abilitata ad effettuare la revisione della seguente tipologia di dispositivi, in relazione alla quale deve ottenere e mantenere apposito accreditamento, pena la revoca della presente approvazione, da parte dei relativi costruttori:

zattere di salvataggio gonfiabili.

Art. 3.

L'acquisizione di nuovi accreditamenti da parte dei costruttori dovrà essere tempestivamente comunicata alla Direzione marittima di Catania.

La stazione di revisione dovrà adeguatamente pubblicizzare l'elenco delle marche e delle varie tipologie di dispositivi che è abilitata a revisionare.

Art. 4.

Il decreto del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto 8 luglio 2003, citato in premessa, è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 2005

Il comandante generale: DASSATTI

05A05417

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 23 maggio 2005.

Approvazione dello statuto del Consorzio tutela vini d'Abruzzo, in Ortona, e conferma dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi connessi alle denominazioni di origine controllata dei vini «Montepulciano d'Abruzzo» e «Trebbiano d'Abruzzo», ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui Consorzi volontari di tutela e Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 21 novembre 2003, con il quale è stato approvato lo statuto del Consorzio tutela vini d'Abruzzo, con sede in Ortona (Chieti), corso Matteotti - palazzo Corvo, presso l'enoteca regionale d'Abruzzo, e conferito allo stesso Consorzio l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alle denominazioni di origine controllata dei vini «Montepulciano d'Abruzzo» e «Trebbiano d'Abruzzo», ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Vista la nota datata 20 ottobre 2004, con la quale il citato Consorzio, ha trasmesso il nuovo statuto, al fine di ottenere l'approvazione ministeriale, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sullo statuto in questione;

Considerato che il citato Consorzio ha trasmesso con nota del 9 maggio 2005 il proprio statuto approvato

dall'Assemblea straordinaria ed adeguato alla luce delle osservazioni formulate da questo Ministero, previo parere del predetto Comitato nazionale;

Considerato altresì che permangono, nei confronti del Consorzio tutela vini d'Abruzzo i requisiti per confermare l'incarico di cui al citato decreto ministeriale 21 novembre 2003, con il limite temporale previsto dal medesimo decreto;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto 4 giugno 1997, n. 256, lo statuto del Consorzio tutela vini d'Abruzzo, con sede in Ortona (Chieti), corso Matteotti - palazzo Corvo, presso l'Enoteca regionale d'Abruzzo, così come risulta dal testo approvato dall'Assemblea straordinaria dello stesso Consorzio e trasmesso a questo Ministero in data 9 maggio 2005.

Art. 2.

1. È confermato al Consorzio tutela vini d'Abruzzo l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi connessi alle denominazioni di origine controllata dei vini «Montepulciano d'Abruzzo» e «Trebbiano d'Abruzzo», conferito con il decreto ministeriale 21 novembre 2003 richiamato nelle premesse, con il limite temporale previsto nello stesso decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2005

Il direttore generale: ABATE

05A05459

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DIRETTIVA 11 febbraio 2005.

Utilizzo da parte delle camere di commercio dei sigilli per la legalizzazione dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e misurare.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto l'art. 117, comma 2, lettera *r)*, della Costituzione che attribuisce allo Stato la legislazione esclusiva in materia di pesi e misure;

Visto il testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e successive modificazioni;

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 sul riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 relativa alla delega al Governo per il conferimento delle funzioni e dei compiti alle regioni e agli enti locali, ed in particolare l'art. 8;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 40, di attuazione della direttiva 93/68/CEE, che modifica la direttiva 90/384/CEE in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 4, con il quale è conservato allo Stato il potere di indirizzo e coordinamento relativamente alle funzioni ed ai compiti conferiti;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articoli 20 e 50, che conferisce funzioni e compiti degli uffici provinciali metrici alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che all'art. 1 dispone che il suddetto trasferimento comprende anche le funzioni di organizzazione e le attività connesse e strumentali all'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti;

Visto il decreto legislativo 5 settembre 2000, n. 256, che reca norme di attuazione dello statuto speciale Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici;

Visto il decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernenti, tra l'altro, il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 143, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della regione Siciliana concernenti il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici;

Vista la legge regionale 20 marzo 2002, n. 7, concernente il riordino dei servizi camerali della Valle d'Aosta e che istituisce la Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdotaine des entreprises et des activites liberales;

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2003, n. 167 che reca norme di attuazione dello statuto speciale della regione Sardegna concernenti il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici;

Visto il regolamento sul servizio metrico approvato con regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 734, concernente l'approvazione della tabella dei bolli per il servizio metrico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1953, n. 232, concernente nuovi punzoni per la bollatura di pesi e misure di piccole dimensioni, aventi carattere di precisione e particolare delicatezza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798, di attuazione della direttiva (CEE) n. 71/316, relativa alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive ed, in particolare, l'art. 10, comma 2, lettera *h)*;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 6 dicembre 1999, concernente l'individuazione dei beni e delle risorse degli uffici provinciali metrici da trasferire alle camere di commercio a decorrere dal 1° gennaio 2000;

Visto, in particolare, l'art. 5, comma 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999, che attribuisce le funzioni e le risorse dell'ufficio metrico provinciale di Aosta alla regione Valle d'Aosta, ai sensi del decreto luogotenenziale del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 532, a decorrere dal 1° gennaio 2000;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 28 marzo 2000, n. 179, recante norme di attuazione della legge 29 luglio 1991, n. 236, in materia di pesi e misure;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 28 marzo 2000, n. 182, recante modifiche ed integrazione della disciplina della verificazione periodica di strumenti metrici, a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 25 marzo 1997, n. 77;

Visto il parere del Comitato centrale metrico espresso in data 9 luglio 2003;

Acquisita l'intesa con l'Unione italiana delle camere di commercio, di cui alla nota n. 1099 del 27 gennaio 2004;

Considerato che la fase transitoria — prevista dall'art. 7 del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999, durante la quale il personale trasferito dai soppressi uffici provinciali metrici alle camere di commercio continua ad utilizzare i punzoni in dotazione — debba essere superata con la sostituzione dei punzoni stessi;

Considerato che, pertanto, non possono essere più utilizzate le impronte di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 734, e, al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1953, n. 232;

Attesa la necessità di assicurare che la predetta sostituzione avvenga con modalità omogenee su tutto il territorio nazionale;

ADOTTA
la seguente direttiva:

Art. 1.

Oggetto

1. Con la presente direttiva si individuano le modalità di applicazione su tutto il territorio nazionale per la fabbricazione, l'uso e la conservazione dei sigilli utilizzati dalle camere di commercio per l'espletamento delle funzioni, già esercitate dagli uffici provinciali metrici, loro conferite ai sensi degli articoli 20 e 50 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Art. 2.

Fabbricazione dei sigilli

1. Le camere di commercio provvedono a fabbricare direttamente o tramite terzi sotto la propria responsabilità, a collaudare, a conservare, ad affidare, a sostituire, a ritirare, a deformare, a distruggere, nonché alle relative operazioni di registrazione, i sigilli di cui le stesse si dotano per la legalizzazione dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare. Tali sigilli, consistenti in etichette adesive autodistruggenti ed in punzoni di diverse tipologie, sono realizzati ed utilizzati in conformità alle disposizioni della presente direttiva.

Art. 3.

Impronte dei sigilli

1. Dalla data di entrata in vigore della presente direttiva le impronte dei sigilli da apporre sui pesi, sulle misure e sugli strumenti per pesare e per misurare sottoposti alla verificazione prima, sono costituite dalle impronte riportate nella tabella *A*, da realizzare nelle grandezze idonee alla tipologia di strumenti da legalizzare.

2. I sigilli introdotti in attuazione di norme comunitarie conservano le impronte riprodotte e descritte dal decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798, e successive modifiche, e dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 40.

Art. 4.

Numeri identificativi

1. L'ufficio D3 «Strumenti di misura» — della Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori, del Ministero delle attività produttive — provvede ad assegnare i numeri identificativi delle Camere di commercio ed i numeri identificativi del personale camerale preposto alle operazioni di verifica, che dovranno essere riportati nelle impronte dei sigilli.

2. In caso di furto, smarrimento o distruzione, senza sostituzione, dei sigilli, lo stesso U(fficio provvede all'assegnazione di nuovi numeri identificativi.

3. Le camere di commercio e il personale preposto conservano i numeri identificativi assegnati precedentemente all'entrata in vigore della presente direttiva.

Art. 5.

Disposizioni di raccordo

1. Dalla data di entrata in vigore della presente direttiva cessa il periodo transitorio previsto dall'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999; pertanto non possono essere più utilizzate le impronte di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 734, e al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1953, n. 232.

2. A partire dalla data di cui al comma 1, le camere di commercio provvedono alla messa fuori uso ed alla conservazione dei sigilli corrispondenti alle impronte riportate nelle tabelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 734 e al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1953, n. 232, e ne conservano, altresì, qualora siano in loro possesso, le relative matrici.

3. L'ufficio D3 - Strumenti di misura, di cui all'art. 4, continua a conservare le matrici dei sigilli posti fuori uso che risultino in suo possesso alla data di cui all'art. 5.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. La presente direttiva entra in vigore il primo giorno del quarto mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente direttiva sarà trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2005

Il Ministro: MARZANO

Registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 399

TABELLA *A*

Bollo del numero caratteristico della Camera di Commercio

0123456789

Bollo con numero di matricola dell'Ispettore

0123456789

05A05418

DECRETO 6 aprile 2005.

Recepimento della direttiva 2003/73/CE della Commissione che modifica l'allegato III della direttiva 1999/94/CE, concernente la disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO_2, da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la direttiva 2003/73/CE della Commissione del 24 luglio 2003, recante modifica dell'allegato III della direttiva 1999/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Vista la legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari», e in particolare l'art. 13;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 2003, n. 84, recante regolamento di attuazione della direttiva 1999/94/CE concernente la disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO_2 da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove;

Decreta:

Art. 1.

Modifica dell'allegato III

1. L'allegato III del decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 2003, n. 84 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO III
(previsto dall'art. 5, comma 1)

DESCRIZIONE DEL MANIFESTO/SCHERMO DI VISUALIZZAZIONE ELETTRONICO DA ESPORRE PRESSO I PUNTI VENDITA

1) Il manifesto deve rispettare i seguenti requisiti minimi:

a) una dimensione minima di 70 cm × 50 cm;

b) i dati contenuti devono essere di facile lettura.

2) Qualora venga utilizzato un display elettronico e le informazioni vengano fornite su schermo, questo deve rispettare i seguenti requisiti minimi:

a) una dimensione minima di 25 cm × 32 cm (17");

b) i dati contenuti potranno essere visualizzati mediante tecniche di scorrimento.

3) I modelli di autovetture sono suddivisi ed elencati separatamente a seconda del tipo di carburante (benzina o combustibile diesel). Per ciascun tipo di carburante i modelli sono elencati in ordine crescente di emissioni di CO_2 con il modello con il minor consumo ufficiale di carburante al primo posto nell'elenco.

4) Per ogni modello di autovettura nell'elenco figurano il valore numerico del consumo ufficiale di carburante e delle emissioni specifiche ufficiali di CO_2. Il consumo ufficiale di carburante è espresso come uno o più dei seguenti rapporti, indicati al primo decimale: litri per 100 chilometri (1/100 km), chilometri per litro (km/1). Le emissioni specifiche ufficiali di CO_2 sono espresse in grammi per chilometro (g/km) ed approssimate al numero intero più vicino.

Tali valori possono essere espressi in unità differenti qualora siano compatibili con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 802 e successive modifiche ed integrazioni;

Tipo di carburante	Posizione	Modello	Emissioni di CO2	Consumo di carburante
Benzina	1			
	2			
	...			
Diesel	1			
	2			
	...			

5) Sul manifesto ovvero sul display relativo al risparmio di carburante e alle emissioni di CO_2 deve figurare il seguente testo:

«È disponibile gratuitamente presso ogni punto vendita una guida relativa al risparmio di carburante e alle emissioni di CO_2; che riporta i dati inerenti a tutti i nuovi modelli di autovetture».

Nel caso di un display provvisto di schermo di visualizzazione elettronico il messaggio deve essere costantemente visibile.

6) Sul manifesto ovvero sul display deve figurare il seguente testo:

«Oltre al rendimento del motore, anche lo stile di guida ed altri fattori non tecnici contribuiscono a determinare il consumo di carburante e le emissioni di CO_2 di un'autovettura. Il biossido di carbonio è il gas ad effetto serra principalmente responsabile del riscaldamento terrestre».

Nel caso di un display provvisto di schermo di visualizzazione elettronico il messaggio deve essere costantemente visibile.

7) il manifesto ovvero il display deve essere integralmente aggiornato almeno ogni sei mesi. Qualora si utilizzi un display elettronico, i dati devono essere aggiornati almeno su base trimestrale.

8) il manifesto ovvero il display può essere sostituito in modo completo e permanente da uno schermo di visualizzazione elettronico. In tale caso lo schermo di visualizzazione elettronico dovrà essere presentato in modo tale da sollecitare la sensibilità del consumatore con un grado di intensità almeno pari rispetto al manifesto ovvero al display.».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 2005

Il Ministro: MARZANO

Registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 2, foglio n. 8

05A05419

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 20 maggio 2005.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Acqua dei graniti», in comune di Olbia, al fine dell'imbottigliamento e della vendita.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Vista la domanda in data 19 gennaio 2004 con la quale la società San Pantaleo s.r.l. con sede in Cagliari, via Millelire n. 1, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Acqua dei graniti» che sgorga dalla sorgente omonima nell'ambito della concessione mineraria «Beddoro» sita nel comune di Olbia (Sassari), al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda e l'ulteriore documentazione trasmessa con note del 5 ottobre 2004 e del 19 gennaio 2005;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto interministeriale salute - attività produttive dell'11 settembre 2003;

Visti i pareri della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espressi nelle sedute del 14 dicembre 2004, del 16 marzo 2005 e, da ultimo, del 20 aprile 2005, con il quale il Consiglio Superiore ha invitato questa direzione ad acquisire, preliminarmente all'emanazione del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Acqua dei Graniti», una nuova analisi microbiologica;

Vista la nota dell'11 maggio 2005 con la quale la società San Pantaleo ha trasmesso l'analisi microbiologica effettuata su un campione di «Acqua dei Graniti» prelevato in data 7 maggio 2005;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. È riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua denominata «Acqua dei graniti» che sgorga dalla sorgente omonima nell'ambito della concessione mineraria «Beddoro» sita nel comune di Olbia (Sassari).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.

Roma, 20 maggio 2005

Il direttore generale: GRECO

05A05457

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 19 maggio 2005.

Modifiche ed integrazioni alla delibera n. 337/04/CONS, concernente il «Regolamento recante l'adozione della pianta organica definitiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni». (Deliberazione n. 160/05/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 19 maggio 2005;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, che istituisce l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ed, in particolare, l'art. 1, comma 9, e l'art. 1, comma 18, che fissa in sessanta unità il numero massimo di personale che può essere assunto con contratto a tempo determinato;

Vista la propria delibera n. 17/98 del 16 giugno 1998, recante «Approvazione dei regolamenti concernenti la gestione amministrativa e la contabilità, il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni» e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 169 del 22 luglio 1998;

Vista la propria delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, recante «Adozione del nuovo regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 5 novembre 2002, con le successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 4, comma 1;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)»;

Visto, in particolare, l'art. 3, comma 67, della predetta legge n. 350/2003 che conferma la definitiva pianta organica dell'Autorità nel limite di 320 unità, e prevede, tra l'altro, il limite massimo di trenta unità di personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni collocato in posizione di fuori ruolo, comando ovvero provvedimenti analoghi;

Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme in materia di conflitti di interessi»;

Visto, in particolare, l'art. 9 della sopra citata norma che prevede l'integrazione del ruolo dell'Autorità con 15 unità, e prevede altresì che l'Autorità possa anche utilizzare, nel limite di un contingente di 15 unità, personale eventualmente resosi disponibile a seguito dell'attuazione dei processi di riordino e di accorpamento di enti e amministrazioni pubbliche o posto in posizione di comando o in analoghe posizioni secondo i rispettivi ordinamenti, con imputazione alle Autorità del solo trattamento accessorio spettante al predetto personale;

Vista la delibera n. 336/04/CONS del 19 ottobre 2004, recante «Modifiche ed integrazioni al regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 13 novembre 2004, n. 267;

Vista la delibera n. 337/04/CONS del 19 ottobre 2004, concernente il «Regolamento recante l'adozione della pianta organica definitiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'11 novembre 2004, n. 265;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 3, della sopra richiamata delibera n. 337/04/CONS, che prevede che la dotazione organica dell'Autorità è costituita da personale di ruolo a tempo indeterminato nella misura di 280 unità; da personale assunto con contratto a tempo determinato nel limite di 30 unità; da personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni collocato in posizione di fuori ruolo, comando ovvero provvedimenti analoghi nel limite massimo di 30 unità; ed in ogni caso, il personale non di ruolo non può superare complessivamente le 40 unità;

Visto, in particolare l'art. 1, comma 4, della sopra richiamata delibera n. 337/04/CONS che prevede che in prima applicazione, fino all'espletamento delle procedure di mobilità e dei concorsi pubblici, i limiti relativi alle unità di personale non di ruolo non si applicano nei confronti del personale attualmente in servizio con contratto a tempo determinato ovvero in comando, fuori ruolo o provvedimento analogo;

Vista la delibera n. 464/04/CONS del 22 dicembre 2004, recante «Modifiche ed integrazioni al regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 gennaio 2005, n. 3;

Vista la delibera n. 466/04/CONS del 23 dicembre 2004, recante «Adozione dei bandi di concorso», pub-

blicata nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 8 del 28 gennaio 2005;

Vista la delibera n. 467/04/CONS del 23 dicembre 2004, recante «Disposizioni per l'attuazione delle procedure di mobilità volontaria di cui alla legge 24 dicembre 2003, n. 350», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 gennaio 2005, n. 22;

Tenuto conto che, allo stato, è ancora in corso l'espletamento dei concorsi pubblici banditi con la sopra citata delibera n. 466/04/CONS;

Rilevato che al momento dell'insediamento del Consiglio, il 16 maggio 2005, il personale con contratto a tempo determinato è complessivamente pari a 37 unità;

Considerata la necessità di rivedere le disposizioni transitorie di cui alla delibera n. 337/04/CONS per la parte relativa alla quota del personale con contratto a tempo determinato e conseguentemente nella parte relativa al limite generale del personale non di ruolo, al fine di avvalersi del personale attualmente in servizio e di far fronte alle esigenze degli uffici dell'Autorità e di quelle derivanti dalla costituzione delle segreterie del Presidente e dei Commissari;

Sentito il parere favorevole delle organizzazioni sindacali SIBC e FALBI in data 17 maggio 2005, firmatarie dell'accordo del 30 luglio 2004;

Sentite le organizzazioni sindacali C.G.I.L. FISAC, FIBA C.I.S.L. e UILCA in data 17 maggio 2005;

Udita la relazione del Commissario relatore cons. Nicola D'Angelo;

Delibera:

Art. 1.

Modifiche alle disposizioni transitorie della delibera n. 337/04/CONS

1. Il comma 4 dell'art. 1 della delibera n. 337/04/CONS è sostituito dal seguente:

«4. In prima applicazione, fino all'espletamento dei concorsi pubblici, il limite della quota del personale con contratto a tempo determinato è elevato fino a sessanta unità. Le unità di personale in posizione di fuori ruolo, comando ovvero provvedimenti analoghi, fermo restando il limite complessivo di trenta unità, sono utilizzate lasciando non coperto un corrispondente numero di posti di ruolo. Conseguentemente la quota del personale non di ruolo di cui al comma 3 può essere elevata fino ad un massimo di novanta unità.».

2. Ai fini del recepimento delle disposizioni di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215, la tabella organica è riarticolata con successivo provvedimento.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Roma, 19 maggio 2005

Il presidente: CALABRÒ

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo italiano ed il Governo macedone, con allegato, firmato a Skopje il 21 maggio 1999.

Essendosi perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo italiano e il Governo macedone, con allegato, firmato a Skopje il 21 maggio 1999, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 31 ottobre 2002, n. 255, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 14 novembre 2002, l'Accordo, in conformità all'art. 22, è entrato in vigore il giorno 1º aprile 2003.

05A05473

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Iscrizione nell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale nell'elenco di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777, all'Istituto International School of Tanganyika - Tanzania.

Con decreto dirigenziale 19 maggio 2005 è stata iscritta nell'elenco previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777, la seguente istituzione scolastica: Istituto International School of Tanganyika - Tanzania.

Il riconoscimento dei diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dalla citata istituzione scolastica è subordinato allo svolgimento da parte dei diplomati, dei programmi relativi alle discipline elencate nel piano di studio di cui all'allegato *A* di detto decreto che ne costituisce parte integrante.

05A05455

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Verifica di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, riguardante le modifiche in corso d'opera della centrale termoelettrica a ciclo combinato, in comune di Salerno, presentato dalla società Energy Plus S.r.l.

Con la determinazione dirigenziale n. prot. DSA/2005/0012541 del 17 maggio 2005 la Direzione per la salvaguardia ambientale ha esaminato la comunicazione relativa al progetto per le modifiche in corso d'opera della centrale termoelettrica a ciclo combinato da 800 MWe in comune di Salerno, presentato dalla società Energy Plus s.r.l. con sede in via G. Porzio - Centro Direzionale - Torre Uffici - Isola E/7 - 80143 Napoli, disponendo che lo stesso si configura come una modifica in corso d'opera del progetto di adeguamento ambientale già approvato e pertanto non deve essere sottoposto ad una nuova procedura di valutazione dell'impatto ambientale, di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, a condizione dell'osservanza delle prescrizioni indicate nel provvedimento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio DEC/DSA/2004/00547 del 2 marzo 2004 che si intendono confermate, con l'eccezione del valore limite previsto per gli ossidi di azoto che viene rideterminato in 40 mg/Nm^3 da intendersi come valore massimo della media oraria ed alle stesse condizioni di esercizio.

Il testo integrale del citato parere è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http://www.minambiente.it/Sito/settori.azione/via/dde.via/dde.via.htm; detto parere può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

05A05466

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 30 maggio 2005

Dollaro USA	1,2472
Yen giapponese	134,68
Lira cipriota	0,5763
Corona ceca	30,477
Corona danese	7,4427
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,68495
Fiorino ungherese	254,01
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6960
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	4,1490
Corona svedese	9,1768
Tallero sloveno	239,52
Corona slovacca	39,134
Franco svizzero	1,5447
Corona islandese	80,56
Corona norvegese	7,9585
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,3200
Leu romeno	36195
Rublo russo	35,0610
Nuova lira turca	1,7134
Dollaro australiano	1,6386
Dollaro canadese	1,5679
Yuan cinese	10,3225
Dollaro di Hong Kong	9,7025
Rupia indonesiana	11830,94
Won sudcoreano	1250,38
Ringgit malese	4,7393
Dollaro neozelandese	1,7512
Peso filippino	67,866
Dollaro di Singapore	2,0720
Baht tailandese	50,370
Rand sudafricano	8,2824

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27***.

05A05617

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per la cancellazione dal registro delle imprese di ventuno società cooperative

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive, si rende noto quanto segue.

È in corso l'istruttoria per la cancellazione dal registro delle imprese delle società cooperative in liquidazione in calce elencate, che dagli accertamenti effettuati risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile.

Entro il termine perentorio di giorni trenta dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, i creditori o chiunque vi abbia interesse potrà presentare a questa direzione provinciale del lavoro, servizio politiche del lavoro, U.O. Cooperazione, via R. Lepetit n. 8 - 20124 Milano, tel. 02/6792316, centralino 02/67921, fax 02/6792349, formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

Trascorso il suddetto termine, questa direzione provinciale comunicherà al conservatore del registro delle imprese territorialmente competente l'elenco delle sotto citate società cooperative al fine della cancellazione delle stesse dal registro medesimo.

1) Soc. coop.va Commissionaria alimentaristi Mercurio a r.l., in liquidazione, sede legale Milano, via Sauli n. 2, costituita per rogito notaio dott. Domenico Moretti di Milano, in data 18 maggio 1964, rep. 65870 racc. 16334, in liquidazione volontaria dal 6 febbraio 1966, BUSC 396/88205. Trib. Milano Reg. Soc. n. 124232, vol. 3183, fasc. 32. Liquidatori: Franzosi Osvaldo (deceduto il 19 febbraio 2001), Rossi Italo e Solzi Giuseppe (entrambi anagraficamente irreperibili). Presidente del collegio sindacale: Fermi Bruno (anagraficamente irreperibile).

2) Soc. coop.va Lavoratori aziende Galbani a r.l., in liquidazione volontaria dall'8 maggio 1951, sede legale Melzo (Milano), via Cavour snc, costituita il 6 maggio 1947 per rogito notaio dott. Pietro Chiaveri di Melzo, rep. 81, Trib. Milano Reg. Soc. 58318, vol. 1860, fasc. 2141, BUSC 4186/15099, liquidatori: sigg. Villa Riccardo (nato nel 1901) e Origo Giacomo (nato nel 1907) (anagraficamente irreperibili per mancanza di dati su luogo e data di nascita), presidente del collegio sindacale: dott. Beretta Giampiero (deceduto il 25 maggio 1993).

3) Soc. coop.va Edilizia San Marco a. r.l. in liquidazione volontaria dal 2 aprile 1969, sede legale Milano, via Anelli n. 1, costituita il 30 luglio 1962 per rogito notaio dott. L. Bassani di Milano, rep. 5870 racc. 2301, Trib. Milano Reg. Soc. 116884, BUSC 1191/74214, liquidatore: arch. Cozzi Aldo (deceduto il 23 settembre 1997).

4) Soc. coop.va Edificatrice San Vito, soc.coop.va edilizia a r.l. in liquidazione volontaria dal 20 dicembre 1952, sede legale Lentate sul Seveso (Milano), costituita il 25 aprile 1949 per rogito notaio dott. Carlo Cassina di Desio, rep. 197, Trib. Monza Reg. Soc. 1609, vol. 52, fasc. 2610, BUSC 4367/24720, liquidatore: rag. Ceppi Carlo fu Pietro (deceduto il 10 ottobre 1983), sindaci della liquidazione: Frigerio Natale fu Pietro (deceduto il 10 dicembre 1973), Ceppi Giuseppe fu Gaetano (deceduto il 10 gennaio 1993).

5) Soc. coop.va E.D.T. Settima a r.l., sede legale Milano, viale Lombardia n. 15 costituita per rogito notaio dott. Giovanni Ricci di Milano, in data 6 ottobre 1970 rep. 42320 racc. 4381, BUSC 6661/112435, n. reg. società Tribunale Milano 143961, vol. 3581, fasc. 11.

6) Soc. coop.va C.I.A.A.T. Cooperativa italiana assistenti accompagnatori turistici a r.l., sede legale Milano, via Lambrate n. 11 costituita per rogito notaio dott. Paolo Lovisetti di Milano, in data 6 marzo 1984, rep. 42221 racc. 2284, BUSC 12170/206776, codice fiscale e n. iscriz. Reg. Impr. Milano: 07362050150.

7) Soc. coop.va Edificatrice dirigenti aziende Ceda a r.l., sede legale Milano, piazza Camillo De Meis n. 2, costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Bruni di Seregno in data 24 ottobre 1959 rep. 1115, BUSC 313/66246, n. registro soc. Trib. Milano 106631, vol. 2828, fasc. 31, liquidatori Bimbi Piero e Bevilacqua Renato (deceduti).

8) Soc. coop.va Ovidio Fac a r.l., sede legale Milano, via Pascoli n. 15 costituita per rogito notaio dott. Lucio Pentangelo di Seregno in data 8 gennaio 1979 rep. 43618 racc. 3079, BUSC 10022/165193, codice fiscale e n. iscriz. Reg. Impr. Milano: 04316930157.

9) Soc. coop.va Casa Serena a r.l. in liquidazione volontaria dal 12 marzo 1966, sede legale Rho (Milano), via De Amicis n. 14, costituita il 15 giugno 1958 per rogito notaio dott. Alessandro Maffi di Milano, rep. 45317 racc. 5379, Trib. Milano Reg. Soc. 102889, vol. 2752, fasc. 48, BUSC 2685/62382, liquidatore: Salvioni Luigi (deceduto), presidente del Collegio sindacale: Spada Attilio (deceduto).

10) Soc. coop.va Edile Leri a r.l., in liquidazione volontaria dal 31 dicembre 1949, sede legale Milano, via Dante n. 15, costituita il 16 aprile 1940 per rogito notaio dott. Alessandro Olivares di Milano, Rep. 14697, Trib. Milano, Reg. Soc. 40443, BUSC 3791/19939.

11) Soc. coop.va Edilizia Priolo a r.l., in liquidazione volontaria dal 16 giugno 1969, sede legale Milano, via Serra n. 57, costituita il 20 maggio 1963 per rogito notaio dott. Michele Zanusso di Milano, rep. 9320, Trib. Milano Reg. Soc. 120471, vol. 3108, fasc. 21, REA 636324, BUSC 1128/78524.

12) Soc. coop.va Nova Terza a r.l., in liquidazione volontaria dal 25 giugno 1973, sede legale Milano, via S. Marta n. 12, costituita il 25 maggio 1967 per rogito notaio dott. Z. Massari di Milano, Rep. 28652, Trib. Milano Reg. Soc. 132725, vol. 3356, fasc. 25, REA 731737, BUSC 5853/99756, liquidatore: Muzio Francesco (deceduto il 17 gennaio 1990).

13) soc. coop.va CO.F.ED. - cooperativa fotolito editoriale a r.l., in liquidazione volontaria dal 24 marzo 1980, sede legale Opera (Milano), via Romagna n. 24, costituita il 16 marzo 1977 per rogito notaio dott. Carlo De Mojana di Cologna di Varese rep. 16379 racc. 2011, cod. fiscale 03678740154, BUSC 9395/151517.

14) Soc. coop.va Arengo fra pensionati e invalidi del lavoro a r.l. sede legale Monza (Milano), corso Milano n. 26, costituita per rogito notaio dott. Giulio Rodino di Monza in data 13 febbraio 1967 rep. 29086 racc. 9769, BUSC 5774/98802, n. Registro Soc. Trib. Monza n 5599, vol. 164, fasc. 8167 in liquidazione volontaria dal 15 aprile 1970.

15) Soc. coop.va Magister a r.l., sede legale Sesto San Giovanni (Milano), via Denis n. 140 costituita per rogito notaio dott. Lydia Zama di Milano, in data 8 aprile 1960 rep. 23811, BUSC 2879/67932, n. Registro Soc. Trib. Monza 3355, in liquidazione volontaria dal 26 novembre 1968.

16) Soc. coop.va Edilizia Tiepolo a r.l., sede legale Milano, costituita per rogito notaio dott. Giovanni Olivares di Borghetto Lodigiano in data 22 febbraio 1945, BUSC 4353/19816, n. Registro Soc. Trib. Milano 48023, in liquidazione volontaria dal 30 dicembre 1954, liquidatore: geom. Giovanni Guasco (deceduto il 10 ottobre 1972).

17) Soc. coop.va edilizia Centauro seconda a r.l., sede legale Milano, corso Buenos Ayres n. 28 costituita per rogito notaio dott. Italo Zona di Milano in data 17 aprile 1959 rep. 128421 racc. 3791 BUSC 3415/65128, n. Registro Soc. Trib. Milano 105337, vol. 2801, fasc. 46, in liquidazione volontaria dal 18 aprile 1969, liquidatore: Cardetta Rocco.

18) Soc. coop.va Vita Nova a r.l., sede legale Milano, via dei 500 n. 4, costituita per rogito notaio dott. D. Moretti di Milano, in data 16 gennaio 1947 rep. 12331, BUSC 4094/12398, n. Registro Soc. Trib. Milano 56561, vol. 1824, fasc. 4184 in liquidazione volontaria dal 15 maggio 1952, liquidatore: Righini Domenico.

19) Soc. coop.va Aurora a r.l., sede legale Milano, costituita per rogito notaio dott. Alfonso Scannone di Ravenna in data 4 giugno 1951 rep. 4900 racc. 494, BUSC 4278/36010, n. Registro Soc. Trib. Milano 48222, vol. 1645, fasc. 579 in liquidazione volontaria dal 10 novembre 1951, liquidatore: Meazza Tullio.

20) Soc. coop.va ASE a r.l., sede legale Milano, via F. Di Bruno n. 6/5 costituita per rogito notaio dott. G. Piccaluga di Milano in data 22 marzo 1949 rep. 4697 racc. 19449, BUSC 4273/23479, n. Registro Soc. Trib. Milano 66123, vol. 2026, fasc. 716 in liquidazione volontaria dal 2 novembre 1951, liquidatore: Svara Stanislao.

21) Soc. coop.va Edificatrice P. Rotta, sede legale Monza, fraz. S. Fruttuoso, via Valosa di Sopra n. 3, posiz. 1619/95035, cost. il 20 settembre 1965 per rogito notaio dott. Giuseppe Piccaluga di Carate Brianza - Trib. Monza Reg. Soc. 5109, vol. 153, fasc. 7658, in liquidazione volontaria dal 14 novembre 1966, BFL al 1º aprile 1967 depositato il 2 maggio 1967, liquidatore deceduto nel 1970.

05A05465

Istruttoria per la sostituzione del liquidatore di due società cooperative

È in corso l'istruttoria per la sostituzione del liquidatore delle società cooperative:

1) «Monalcoop - soc. coop. a r.l.» con sede legale in Monale (Asti), costituita il 13 gennaio 1992 per rogito notaio dott.ssa Prima Anna Maria di Asti, repertorio n. 30796, registro società n. 7356 del Tribunale di Asti, codice fiscale n. 01049850058, posizione n. 630/257312, in liquidazione dal 30 giugno 1997;

2) «Gocce di rugiada - piccola società cooperativa sociale a r.l.» con sede legale in Berzano di San Pietro (Asti), costituita in data 21 gennaio 2002 per rogito notaio dott. Anzalone Rosario di Torino, repertorio n. 153718, B.U.S.C. 736/288688, codice fiscale e numero d'iscrizione nel registro delle imprese di Asti 08368290014, posizione n. 814/314896, in liquidazione dal 6 aprile 2004,

che dagli accertamenti effettuati, risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile.

Si comunica che chiunque vi abbia interesse potrà proporre alla direzione provinciale del lavoro di Asti, unità operativa cooperazione, corso Dante n. 31 - 14100 Asti, opposizione, debitamente motivata e documentata, contro l'emanazione del predetto provvedimento, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

05A05456

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501127/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)
Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo *(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale *(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.